*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

**Anno 137° — Numero 149**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 27 giugno 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 giugno 1996.

**Modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 29 luglio 1994 concernente condizioni di scadenza e di tasso di interesse delle ulteriori obbligazioni che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad emettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante «soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 5, il quale stabilisce, tra l'altro, che:

«ai fini di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi e comunque nei limiti delle compatibilità di bilancio indicate dal comma 9 ... Le condizioni di scadenza e di tasso di interesse sono determinate con decreti del Ministro del tesoro» (comma 3);

«L'elenco dei crediti sorti prima del 18 luglio 1992, relativi a società di cui al comma 1, lettera *b)*, poste in liquidazione coatta amministrativa, e approvato dal Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM. Il predetto elenco deve essere trasmesso al commissario liquidatore dell'EFIM dal commissario liquidatore delle società poste in liquidazione coatta ... L'estinzione, ai sensi del comma 1, dei debiti risultanti dal predetto elenco viene effettuata mediante consegna di obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 3, con decorrenza degli interessi a favore dei singoli creditori a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il deposito dell'elenco ai sensi del primo comma dell'art. 209 del regio decreto n. 267 del 1942» (comma 4-*ter*);

«Per le società di cui al comma 4-*ter* l'estinzione dei debiti sorti dopo il 18 luglio 1992 è effettuata a valere sulle disponibilità di cassa, anche derivanti dalla liquidazione dell'attivo, nonché dai trasferimenti disposti dal commissario liquidatore dell'EFIM della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti» (comma 4-*quinquies*);

Visto il proprio decreto del 2 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1993, recante «condizioni di scadenza e di tasso di interesse delle obbligazioni che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad emettere ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487; convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM»;

Visto il proprio decreto del 12 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1993, recante integrazioni alle modalità di cui all'art. 7 del citato decreto del 2 marzo 1993;

Visto il proprio decreto del 9 novembre 1993, vistato e registrato dalla ragioneria centrale in data 12 novembre 1993 al n. 476, con il quale, tra l'altro, è stato fissato l'ammontare nominale delle obbligazioni da assegnare agli enti creditizi diretti creditori o mandatari dei creditori del soppresso EFIM e delle società di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del ripetuto decreto-legge n. 487/1992, ovvero mandatari dello stesso EFIM;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 28 febbraio 1994, recante «proroga del termine di cui al decreto ministeriale 12 ottobre 1993, entro il quale le obbligazioni della Cassa depositi e prestiti non assegnate e le somme non utilizzate dal commissario liquidatore dell'EFIM devono essere, rispettivamente, depositate e restituite alla Cassa depositi e prestiti»;

Visto il proprio decreto del 29 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1994, recante «condizioni di scadenza e di tasso di interesse delle ulteriori obbligazioni che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad emettere ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 9 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM»;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni al citato decreto del 29 luglio 1994, al fine di determinare la procedura per il pagamento dei debiti, sorti prima del 18 luglio 1992, dell'EFIM e delle società dallo stesso interamente controllate, mediante consegna ai creditori di obbligazioni da emettersi dalla Cassa depositi e prestiti:

Decreta:

Art. 1.

Al comma 4 dell'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 luglio 1994, di cui alle premesse, dopo le parole «Con successivi decreti del Ministro del tesoro» sono aggiunte le seguenti parole: «su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM».

Art. 2.

All'art. 2 dello stesso decreto del Ministro del tesoro del 29 luglio 1994 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai fini dell'emanazione dei decreti di cui al comma precedente, i commissari liquidatori delle società di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto-legge

n. 487/1992, poste in liquidazione coatta amministrativa, trasmettono al commissario liquidatore dell'EFIM apposite richieste di assegnazione delle obbligazioni di cui all'art. 1 del presente decreto, in relazione all'ammontare complessivo dei crediti risultanti dagli elenchi approvati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 5, comma 4-*ter*, dello stesso decreto-legge n. 487/1992, anche prima che i creditori abbiano accettato l'importo del credito loro riconosciuto. Tali richieste devono indicare, per ciascun creditore:

l'importo del credito riconosciuto al netto delle eventuali ritenute d'acconto da applicare ai sensi della vigente normativa;

il valore nominale delle obbligazioni da assegnare;

l'importo da riconoscere in contanti corrispondente alla eventuale differenza fra il maggiore importo riconosciuto e il valore nominale dei titoli attribuiti;

l'importo da riconoscere in contanti, ai sensi dell'art. 5, comma 4-*ter*, del citato decreto-legge n. 487/1992, a titolo di controvalore netto delle cedole maturate sulle obbligazioni, calcolato ai tassi pubblicati dalla Cassa depositi e prestiti nella *Gazzetta Ufficiale* per il prestito "soppressione EFIM 1° agosto 1994-1° agosto 1999" a tasso variabile.».

Art. 3.

Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Ministro del tesoro del 29 luglio 1994, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

«Ogni ente creditizio assegnatario delle obbligazioni riceverà in contanti l'importo corrispondente alla eventuale differenza fra il maggiore importo riconosciuto agli aventi diritto a norma del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, e il valore nominale dei titoli attribuiti»

Roma, 21 giugno 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

96A4023

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 maggio 1996.

**Scioglimento della società cooperativa Sveva a r.l., in Manfredonia.**

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro, e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Sveva a r.l., con sede nel comune di Manfredonia (Foggia), costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 30 novembre 1979, repertorio n. 22695; tribunale di Foggia, registro imprese n. 4507; B.U.S.C. posizione n. 2356/179403, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 22 maggio 1996

*Il direttore:* BOZZINI

96A3982

DECRETO 22 maggio 1996.

**Scioglimento della società cooperativa San Michele a r.l., in Zapponeta.**

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa San Michele a r.l., con sede nel comune di Zapponeta (Foggia), costituita per rogito notaio Maria Marzano in data 26 luglio 1977, repertorio n. 6144; tribunale di Foggia, registro imprese n. 3788; B.U.S.C. posizione n. 1786/153958, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 22 maggio 1996

*Il direttore:* BOZZINI

96A3983

DECRETO 17 giugno 1996.

**Scioglimento di alcune cooperative edilizie.**

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quella senza nomina di liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Casa Nostra» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Corbò in data 24 gennaio 1963, rep. n. 33477, reg. soc. 1394; BUSC: 25/76555;

2) società cooperativa edilizia «Parva Domus» a responsabilità limitata, con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito notaio Petruccelli in data 19 gennaio 1958, rep. n. 3028, reg. soc. 872; BUSC: 165/60505;

3) società cooperativa edilizia «Clinica San Marco I» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Fiore in data 25 gennaio 1972, rep. n. 73847, reg. soc. 3070; BUSC: 1036/117950;

4) società cooperativa edilizia «Clinica San Marco II» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Fiore in data 25 gennaio 1972, rep. n. 73846, reg. soc. 3071; BUSC: 1037/117951;

5) società cooperativa edilizia «Del Vodice» a responsabilità limitata, con sede in Sabaudia (Latina), costituita per rogito notaio Farano in data 4 aprile 1977, rep. n. 4107, reg. soc. 5148; BUSC: 1542/153714;

6) società cooperativa edilizia «Primavera 81» a responsabilità limitata, con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito notaio Pisapia in data 28 aprile 1981, rep. n. 60206, reg. soc. 7065; BUSC: 1952/183375;

7) società cooperativa edilizia «L'Amicizia» a responsabilità limitata, con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito notaio Mazzarella in data 12 gennaio 1984, rep. n. 55259, reg. soc. 8813; BUSC: 2199/202240;

8) società cooperativa edilizia «Rio Claro» a responsabilità limitata, con sede in Formia (Latina), costituita per rogito notaio Ranucci in data 30 gennaio 1989, rep. n. 21987, reg. soc. 14856; BUSC: 2782/239259;

9) società cooperativa edilizia «Emèra» a responsabilità limitata, con sede in Formia (Latina), costituita per rogito notaio Ranucci in data 19 febbraio 1990, rep. n. 29863, reg. soc. 16074; BUSC: 2892/246005;

10) società cooperativa edilizia «Italia 90» a responsabilità limitata, con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito notaio Ranucci in data 26 marzo 1990, rep. n. 30400, reg. soc. 16512; BUSC: 2930/248636.

Latina, 17 giugno 1996

*Il direttore:* D'INCERTOPADRE

96A3984

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 24 aprile 1996.

**Ammissione a finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti nella sanità.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-1990;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, che ha fissato i termini entro i quali le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono approvare e presentare al CIPE i progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994, con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito dalla legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989, con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare dalle regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Veneto per il finanziamento di alcune opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

| Regioni Aziende UU SS LL | Progetto | Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni di lire) |
|---|---|---|
| *Abruzzo:* | | |
| Azienda sanitaria Teramo | Ristrutturazione ex dispensario da adibire a centro di rieducazione polispecialistico nel comune di Atri (Teramo) | 237 |
| *Calabria:* | | |
| Azienda sanitaria 4 | Realizzazione di una RSA per anziani in Castiglione Cosentino (Reggio Calabria) | 3.895 |
| Azienda sanitaria 4 | Potenziamento tecnologico dei settori multizonali di prevenzione | 4.750 |
| *Emilia-Romagna:* | | |
| Azienda USL città di Bologna | Ristrutturazione dell'attuale sede del P.M.P. in via Triachini di Bologna | 2.100 |
| Azienda USL Ferrara | Realizzazione di una RSA per anziani nel comune di Codigoro (Ferrara) | 2.180 |
| Azienda USL di Imola (Bologna) | Realizzazione della nuova sede del distretto di Imola (Bologna) | 1.600 |

| Regioni Aziende UU.SS.LL. | Progetto | Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni di lire) |
|---|---|---|
| Azienda USL Modena | Realizzazione del nuovo corpo del presidio ospedaliero di Vignola (Modena) | 4.500 |
| Azienda USL Parma | Realizzazione di una RSA per anziani dell'IPAB «Ricovero inabili al lavoro» nel comune di Colorno (Parma) | 5.100 |
| Azienda USL Ravenna | Realizzazione di una RSA per anziani nel comune di Bagnacavallo (Ravenna) | 1.615 |
| Azienda USL Ravenna | Realizzazione di una RSA per anziani nel comune di Cervia (Ravenna) | 5.800 |
| Azienda USL Rimini | Realizzazione di una RSA per anziani nel comune di Riccione | 1.800 |
| Azienda USL Rimini | Realizzazione di una RSA per anziani nel comune di Rimini | 5.750 |
| *Friuli-Venezia Giulia:* | | |
| Azienda S.S. 1 Triestina | Ristrutturazione edificio ex I.P.A.M.I. per la realizzazione di una RSA per cerebropatici in Trieste | 4.447 |
| Azienda S.S. 4 Medio Friuli | Realizzazione di una RSA per anziani nell'ambito del complesso Opera pia Coianiz in Tarcento (Udine) | 3.420 |
| *Liguria:* | | |
| Azienda osp. S. Martino di Genova | Ristrutturazione ed ampliamento del pronto soccorso dell'azienda ospedaliera S. Martino di Genova | 30.492 |
| Azienda USL 1- | Completamento RSA per anziani e poliambulatorio nel comune di Pieve di Teco (Imperia) | 3.420 |
| Azienda USL 2 | Riconversione in RSA per anziani dell'ex ospedale Ruffini di Finale Ligure (Savona) | 3.990 |
| Azienda USL 2 | Completamento dell'ospedale di Cairo Montenotte (Savona) | 1.900 |
| Azienda USL 2 | Completamento del corpo servizi del complesso ospedaliero S. Paolo Valloria (Savona) | 6.127 |
| Azienda USL 3 | Ampliamento e ristrutturazione dell'ospedale di Sestri Ponente (Genova) | 6.650 |
| Azienda USL 3 | Completamento e rifunzionalizzazione dell'ospedale S. Carlo di Genova Voltri | 4.370 |
| *Lombardia:* | | |
| Azienda USL 9 | Costruzione di una RSA per anziani in Sondrio | 6.043 |
| Azienda USL 20 | Ristrutturazione ed ampliamento edifici esistenti per la realizzazione di posti letto per anziani e per disabili presso la sede dell'ospedale «E. Germani» di Cingia De' Botti (Cremona) | 2.982 |
| Azienda USL 23 | Ristrutturazione ed ampliamento edifici esistenti presso la sede dell'istituto Vismara De Petri di S. Bassano (Cremona) per la realizzazione di una RSA per disabili | 4.861 |
| Azienda USL 23 | Costruzione RSA per anziani presso l'Istituto ospedaliero di Sospiro (Cremona) | 2.755 |
| Azienda USL 23 | Realizzazione RSA per disabili presso l'Istituto ospedaliero di Sospiro (Cremona) | 6.208 |
| Azienda USL 25 | Ristrutturazione dell'attuale RSA per anziani e ristrutturazione ed ampliamento dell'attuale RSA per disabili dell'ospedale Valsasino di S. Colombano al Lambro (Milano) | 3.325 |
| Azienda USL 28 | Ampliamento della sede IPAB «Osp. Marchesi» in Inzago (Milano) per la realizzazione di una RSA per anziani con centro diurno | 1.374 |
| Azienda USL 29 | Costruzione di una RSA per anziani «Bosco in Città» in Brugherio (Milano) | 8.665 |
| Azienda USL 32 | Ristrutturazione edificio esistente e costruzione nuovo edifici presso istituto «Corberi» in Limbiate (Milano) da destinare a RSA per disabili | 5.535 |
| Azienda USL 34 | Costruzione di un edificio in Busto Garolfo (Milano) da destinare a RSA per anziani | 4.753 |
| Azienda USL 34 | Ampliamento e ristrutturazione della casa di riposo Azzalin di Inveruno (Milano) per la realizzazione di una RSA per anziani | 3.162 |
| Azienda USL 44 | Ristrutturazione del «Palazzo Meardi» e costruzione di un edificio per la realizzazione di una RSA per anziani in Casei Gerola (Pavia) | 4.148 |
| *Sicilia:* | | |
| Azienda USL 6 | Completamento dell'ospedale G. Giglio di Cefalù (Palermo) | 54.055 |
| *Veneto:* | | |
| Azienda USL 2 | Costruzione della casa di riposo RSA per anziani di Cesiomaggiore (Belluno) | 1.765 |
| Azienda USL 6 | Ristrutturazione ed ampliamento della casa di riposo di Dueville (Vicenza) | 749 |
| Azienda USL 8 | Costruzione di una RSA per anziani presso la casa di riposo di Castelfranco Veneto (Treviso) | 5.199 |
| Azienda USL 9 | Costruzione di una RSA per anziani non autosufficienti dell'istituto «C. Gris» di Mogliano Veneto (Treviso) | 1.000 |
| Azienda USL 9 | Costruzione RSA per anziani presso la casa di riposo «G. e P. Marani» di Villorba (Treviso) | 3.400 |

| Regioni Aziende UU SS LL | Progetto | Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni di lire) |
|---|---|---|
| Azienda USL 10 | Ampliamento e ristrutturazione padiglione centrale della casa di riposo O.P. «G. Francescon» RSA per anziani di Portogruaro (Venezia) | 2.215 |
| Azienda USL 14 | Sistemazione funzionale, adeguamento ed arredo interno della RSA per anziani di Chioggia (Venezia) | 501 |
| Azienda USL 16 | Ristrutturazione ed ampliamento della casa di riposo da destinare a RSA per anziani nel comune di Noventa Padovana (Padova) | 1 545 |
| Azienda USL 17 | Costruzione di una RSA per anziani nella casa di riposo «Umberto I» di Piove di Sacco (Padova) | 5.998 |
| Azienda USL 17 | Ristrutturazione ed ampliamento di una RSA per anziani della casa di riposo «F. Beggiato» nel comune di Conselve (Padova) | 1 930 |
| Azienda USL 17 | Ristrutturazione ed ampliamento adeguamento, normativo dei fabbricati sede della RSA per anziani casa di ricovero di Montagnana (Padova) | 2 200 |
| Azienda USL 19 | Costruzione di una RSA per anziani nel comune di Taglio di Po (Rovigo) | 2 000 |
| Azienda USL 19 | Ampliamento casa di riposo di Adria (Rovigo) per RSA per anziani e costruzioni palazzina uffici | 3 599 |
| Azienda USL 20 | Realizzazione comunità residenziale per disabili adulti gravi presso l'ex opera pia Policella di Verona, loc. Castel d'Azzano | 785 |
| Azienda USL 21 | Ristrutturazione ed ampliamento della RSA per anziani casa di riposo «Baldo Ippolita» di Ronco all'Adige (Verona) | 1 000 |
| Azienda USL 21 | Ampliamento e ristrutturazione RSA per anziani «Casa De Battisti» di Cerea (Verona) | 990 |
| Azienda USL 22 | Ampliamento della RSA per anziani «Villa Spada» di Caprino Veronese (Verona) | 600 |

(*) Al netto della quota del 5% a carico delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art 4, comma 15, della legge n 412/1991

Restano a carico delle regioni e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991 gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 24 aprile 1996

*Il Presidente delegato:* ARCELLI

*Registrata alla Corte dei conti il 4 giugno 1996*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 162*

96A3985

DELIBERAZIONE 24 aprile 1996.

**Assegnazione di fondi per le maggiori esigenze di finanziamento dell'assistenza farmaceutica per l'anno 1995 - Fondo sanitario nazionale 1994, parte corrente, finanziamento della maggiore spesa farmaceutica per l'anno 1995.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 7 della suddetta legge n. 724/1994 che determina in lire 9.000 miliardi, per l'assistenza farmaceutica, con l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1995, 1996 e 1997;

Visto l'art. 34, comma 3, della citata legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale dispone, tra l'altro, che la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori senza nessun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'art. 11, comma 9, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 42, concernente le misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica, che ridetermina in lire 9.700 miliardi l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 21 marzo 1996 con la quale si propone di far fronte alla maggiore spesa farmaceutica, per l'anno 1995, determinata in 700 miliardi, utilizzando le disponibilità residue del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1994;

Considerato di condividere i criteri espressi dal Ministro della sanità per la ripartizione del finanziamento;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 14 marzo 1996;

Delibera:

Per le maggiori esigenze di finanziamento dell'assistenza farmaceutica per l'anno 1995, posta a carico del Servizio sanitario nazionale, è assegnata alle regioni interessate la somma complessiva di lire 700 miliardi, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1994 - parte corrente.

Detto importo è ripartito secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 24 aprile 1996

*Il Presidente delegato:* ARCELLI

*Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 166*

---

TABELLA

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1994
PARTE CORRENTE - FINANZIAMENTO
MAGGIORE SPESA FARMACEUTICA PER L'ANNO 1995

| Regioni | Assegnazioni (in milioni di lire) |
|---|---|
| Piemonte | 56.393 |
| Valle d'Aosta (*) | — |
| Lombardia | 116.573 |
| Provincia autonoma di Bolzano (*) | — |
| Provincia autonoma di Trento (*) | — |
| Veneto | 57.820 |
| Friuli-Venezia Giulia | 11.987 |
| Liguria | 21.784 |
| Emilia-Romagna | 51.420 |
| Toscana | 46.231 |
| Umbria | 10.730 |
| Marche | 18.843 |
| Lazio | 67.785 |
| Abruzzo | 16.541 |
| Molise | 4.350 |
| Campania | 74.779 |
| Puglia | 53.260 |
| Basilicata | 8.000 |
| Calabria | 27.252 |
| Sicilia | 40.739 |
| Sardegna | 15.513 |
| Totale | 700.000 |

(*) Escluse dal finanziamento ai sensi dell'art 34 della legge n 724/1994

96A3986

DELIBERAZIONE 8 maggio 1996.

**Variazioni alle opere e al quadro economico delle convenzioni n. 280/87 e n. 247/88 riguardanti la «Realizzazione dei lavori di completamento del molo polisettoriale del porto di Taranto».**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 398 del 1993 così come convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il quale stabilisce che il CIPE ha la potestà di:

riesaminare i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente;

verificare l'esecutività dei singoli progetti, la loro conformità agli strumenti urbanistici nonché l'importanza degli interventi per le funzionalità di opere esistenti e non completate;

di confermare per i predetti programmi di intervento le priorità e di accelerarne l'attuazione;

di deliberare revoche di finanziamenti qualora accerti che le opere progettate non siano state avviate ovvero non ne risulti conveniente la prosecuzione;

operare riesami, verifiche, revoche e riallocazioni anche mediante modifica delle proprie procedure;

Operato il riesame degli interventi, di cui alle convenzioni n. 280/87 e n. 247/88, riguardanti il molo polisettoriale del porto di Taranto, i quali appartenevano originariamente a due diversi piani annuali;

Riscontrato che non sussistono i presupposti per revocare i finanziamenti poiché si tratta di lavori avviati la cui realizzazione è in fase avanzata e la cui ultimazione risulta conveniente;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle variazioni progettuali alle opere finanziate ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 64/1986;

Viste le convenzioni n. 280/87 e n. 247/88 stipulate rispettivamente in data 1° marzo 1988 e 4 luglio 1988 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio A.S.I. di Taranto;

Vista la richiesta del Consorzio A.S.I. di Taranto del 30 novembre 1995 per l'approvazione della perizia di variante alle opere di cui alle convenzioni n. 280/87 e n. 247/88 e per l'unificazione delle convenzioni;

Visti i pareri del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del 16 gennaio 1996, dell'11 marzo 1996, del 17 aprile 1996 e del 22 aprile 1996;

Visti i pareri del nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici del 19 dicembre 1995 e del 17 aprile 1996;

Viste le note del servizio per l'attuazione della programmazione economica del 15 aprile 1996, del 16 aprile 1996 e del 19 aprile 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

*a)* di approvare le variazioni, alle opere di cui alla convenzione n. 280/87, che di seguito si elencano:

pavimentazione: riduzione di cm 7 di misto stabilizzato e sostituzione con bynder (4 cm) e tappeto di usura (3 cm);

fognatura bianca: modifica del percorso;

edifici uffici e servizi: introduzione di finestrature aggiuntive, di ringhiere di ferro, di cupolini con scala retrattile e protezione della impermeabilizzazione dei lastrici solari;

riduzione della recinzione doganale;

impianti elettrici: introduzione di alcuni rami MT e BT e di impianto di illuminazione;

*b)* di approvare relativamente alla conv. 280/87 il seguente nuovo quadro economico:

| | |
|---|---|
| lavori chiavi in mano . . . . . | 55.129.595.521 |
| lievitazione costi | 3.946.636.563 |
| imprevisti | 2.819.767.916 |
| spese generali . . . . . . . . . . | 8.104.000.000 |
| IVA | — |
| Totale . . . | 70.000.000.000 |

*c)* di approvare le variazioni alle opere di cui alla convenzione n. 247/88, che di seguito si elencano:

mancato sbancamento del rilevato ferroviario della linea F.S. Taranto-Metaponto;

integrazione degli strati superficiali della pavimentazione relativa ai piazzali merci, alle aree specializzate ed ai parcheggi con uno strato di collegamento bynder dello spessore di 4 cm e di un tappeto di usura pari a cm 3;

terminal containers: predisposizione di una pastina composta da materiale al quarzo da annegare nel getto delle lastre;

stralcio dei lavori ferroviari previsti internamente all'area portuale del molo polisettoriale posti lungo la diga di sottoflutto;

nuovi lavori: attraversamento ferroviario e boccapozzo embrici;

*d)* di approvare, relativamente alla convenzione n. 247/88, il nuovo quadro economico:

| | |
|---|---|
| lavori chiavi in mano . . . . . | 39.063.799.450 |
| lievitazione costi . . . . . . . . | 3.810.554.613 |
| espropriazioni . . . . . . . . . . | 1.865.819.902 |
| imprevisti . . . . . . . . . . . . | 802.826.035 |
| espropri in corso di definizione con le F.S. . . . . . . . . . . . . . . | 100.000.000 |
| oneri per allacciamenti ENEL, F.S. e SIP. . . . . . . . . . . . . . . . | 2.800.000.000 |
| spese generali . . . . . . . . . . | 5.246.000.000 |
| IVA . . . . . . . . . . . . . . . | 21.903.000.000 |
| Totale . . . | 75.592.000.000 |

*e)* di approvare la proroga dei termini delle convenzioni n. 280/87 e n. 247/88 di nove mesi a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera;

*f)* di autorizzare la gestione unitaria delle convenzioni indicate in premessa.

Roma, 8 maggio 1996

*Il Presidente delegato:* ARCELLI

*Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 172*

96A3991

DELIBERAZIONE 8 maggio 1996.

**Revoche di finanziamenti per interventi ambientali nella regione Veneto.**

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge n. 667 del 25 novembre 1985, convertito dalla legge n. 7 del 24 gennaio 1986, concernente provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione;

Visto il decreto-legge n. 361 del 31 agosto 1987, convertito dalla legge n. 441 del 29 ottobre 1987, concernente disposizioni in materia di smaltimento rifiuti;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, e, in particolare, l'art. 18 che prevede fondi per il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Vista la legge n. 305 del 28 agosto 1989 concernente la programmazione triennale per la tutela ambientale;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 398 del 5 ottobre 1993, convertito dalla legge n. 493 del 4 dicembre 1993, che demanda al CIPE la revoca dei finanziamenti di interventi mai avviati o la cui prosecuzione risulti non conveniente;

Visto l'art. 13, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 398/1993, convertito dalla legge n. 493/1993, che prevede che le somme già destinate ad interventi ambientali revocate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto vengano riassegnate con il programma triennale per la tutela ambientale;

Vista la propria delibera 5 agosto 1988, di approvazione del programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale (pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 1988);

Vista la propria delibera del 3 agosto 1990 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 58 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 1990) che ha approvato il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1993 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 44 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1994) e successive modificazioni, approvativa del programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale che al punto 5.4.2 prevede che le regioni indichino nel documento di programma i finanziamenti dei quali chiedono la revoca ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto-legge n. 398/1993;

Vista la nota n. 13480/ARS del 9 agosto 1995 con la quale il Ministro dell'ambiente ha approvato il documento di programma della regione Veneto;

Vista la nota n. 4298/ARS dell'8 marzo 1996 con la quale il Ministro dell'Ambiente ha proposto al CIPE la revoca dei finanziamenti di alcuni interventi, così come richiesto nel documento di programma della regione Veneto;

Viste in particolare le motivazioni che giustificano le singole proposte di revoca;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alle revoche dei finanziamenti, come proposto dal Ministro dell'ambiente;

Delibera:

Sono approvate le revoche dei finanziamenti degli interventi specificati nell'elenco di seguito riportato per le somme a fianco di ciascuno di essi indicate.

Le somme derivanti dalle revoche disposte con la presente delibera non ancora trasferite alla regione sono destinate al finanziamento di opere relative ad interventi per la tutela ambientale di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Le somme gia trasferite alla regione restano acquisite alla stessa che le utilizzerà in conformità a quanto previsto dal citato punto 5.4.2 del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale.

| Decreto di finanziamento | Titolo dell'intervento | Soggetto titolare | Importo concesso (in milioni di lire) | Importo revocato (in milioni di lire) |
|---|---|---|---|---|
| D.M.A. 31 dicembre 1990 | Bonifica ex cava in Campardo di Cordignano (Treviso) | Regione Veneto | 3.751,80 | 3.751,80 |
| D.M.A. 14 luglio 1989 | Collegamento tra le centrali di Cavarzere e Sabbioni in comune di Corbola | Regione Veneto | 6.000 | 6.000 |
| D.M.A. 14 luglio 1989 | Alimentazione idropotabile territori a sinistra del Po provincia di Rovigo | Regione Veneto | 10.000 | 10.000 |
| D.M.A. 16 febbraio 1988 | Progetto per riciclo e riutilizzo da parte dell'effluente dell'impianto di depurazione in loc. Paradiso in Peschiera del Garda | Regione Veneto | 1.350 | 1.350 |
| D.M.A. 14 luglio 1989 | Depurazione dei reflui di allevamenti zootecnici area Delta del Po, provincia di Rovigo | Regione Veneto | 5.000 | 5.000 |
| D.M.A. 14 luglio 1989 | Raccolta differenziata RSU in provincia di Rovigo | Consorzio RSU Rovigo | 1.000 | 1.000 |
| D.M.A. 12 dicembre 1991 | Impianto di potabilizzazione loc. Conca Rame - Rovigo | Regione Veneto | 5.700 | 5.700 |

Roma, 8 maggio 1996

*Il Presidente delegato:* ARCELLI

*Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 175*

96A3987

DELIBERAZIONE 8 maggio 1996.

**Revoca del finanziamento regolato con la convenzione numero 885/1987 concernente la realizzazione della progettazione esecutiva della rete di distribuzione nella fascia Jonica Reggina.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Vista la legge 19 dicembre 1993, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;

Vista la convenzione n. 885/1987, stipulata in data 26 giugno 1990 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il Consorzio di bonifica versante Calabro Jonico Meridionale, regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione della progettazione esecutiva della rete di distribuzione nella fascia Jonica Reggina;

Vista la nota del nucleo ispettivo del 12 aprile 1995, prot. n. 9/1428;

Considerato che l'ente attuatore ha comunicato che non è stato possibile ultimare la progettazione esecutiva oggetto della convenzione;

Visto l'art. 12 della convenzione n. 885/1987 che riserva il potere di revocare nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 885/1987 concernente la realizzazione della progettazione esecutiva della rete di distribuzione nella fascia Jonica Reggina per l'importo di L. 150.000.000 di cui L. 52.500.000 già erogati.

Roma, 8 maggio 1996

*Il Presidente delegato:* ARCELLI

*Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 170*

96A3990

DELIBERAZIONE 8 maggio 1996.

**Revoca del finanziamento regolato con la convenzione numero 545/1987 per assicurare la realizzazione di indagini ed elaborazioni progettuali per interventi di completamento del porto di Sibari.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Vista la legge 19 dicembre 1993, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;

Vista la convenzione n. 545/1987, stipulata in data 15 giugno 1988 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il Consorzio per l'area di sviluppo industriale Piana di Sibari-Valle Crati (Cosenza) regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione di indagini, studi ed elaborazioni progettuali per interventi di completamento del Porto di Sibari e infrastrutture generali agglomerato;

Vista la nota del nucleo ispettivo del 12 aprile 1995, prot. n. 9/1427;

Considerato che l'ente attuatore ha comunicato che non è stato possibile ultimare la progettazione esecutiva oggetto della convenzione;

Visto l'art. 12 della convenzione n. 545/1987 che riserva il potere di revocare nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 545/1987 concernente il finanziamento per assicurare la realizzazione di indagini, studi ed elaborazioni progettuali per interventi di completamento del porto di Sibari e infrastrutture generali agglomerato, per l'importo di L. 1.300.000.000 di cui L. 975.000.000 già erogati.

Roma, 8 maggio 1996

*Il Presidente delegato:* ARCELLI

*Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 169*

96A3989

DELIBERAZIONE 8 maggio 1996.

**Revoche di finanziamenti per interventi ambientali nella regione Lazio.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 305 del 28 agosto 1989 concernente la programmazione triennale per la tutela ambientale;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 398 del 5 ottobre 1993 convertito con la legge n. 493 del 4 dicembre 1993 che demanda al CIPE la revoca dei finanziamenti di interventi mai avviati o la cui prosecuzione risulti non conveniente;

Visto l'art. 13, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 398/1993 convertito con la legge n. 493/1993 che prevede che le somme già destinate ad interventi ambientali revocate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto vengano riassegnate con il Programma triennale per la tutela ambientale;

Vista la propria delibera del 3 agosto 1990 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 58 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 1990) che ha approvato il Programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1993 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 44 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1994) e successive modificazioni, approvativa del Programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale che al punto 5.4.2 prevede che le regioni indichino nel documento di programma i finanziamenti dei quali chiedono la revoca ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto-legge n. 398/1993;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 6 dicembre 1995 con il quale è stato approvato il documento di programma della regione Lazio;

Viste le note n. 36 del 2 gennaio 1996 e n. 820 del 12 gennaio 1996 con le quali il Ministro dell'ambiente ha proposto al CIPE la revoca del finanziamento dell'intervento così come richiesto nel documento di programma della regione Lazio;

Viste in particolare le motivazioni che giustificano la proposta di revoca;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla revoca del finanziamento come proposto dal Ministro dell'ambiente;

Delibera:

È approvata la revoca del finanziamento dell'intervento sottospecificato per la somma a fianco ad esso indicata.

Le somme derivanti dalla revoca disposta con la presente delibera non ancora trasferite alla regione sono destinate al finanziamento di opere relative ad interventi per la tutela ambientale di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Le somme già trasferite alla regione restano acquisite alla stessa che le utilizzerà in conformità a quanto previsto dal citato punto 5.4.2 del Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale.

Roma, 8 maggio 1996

*Il Presidente delegato:* ARCELLI

*Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 176*

ALLEGATO

| Decreto di finanziamento | Titolo dell'intervento | Soggetto titolare | Importo concesso (in milioni di lire) | Importo revocato (in milioni di lire) |
|---|---|---|---|---|
| Decreto Ministro ambiente 28 dicembre 1991 | Programma di sviluppo dell'occupazione nelle aree interne di rilevante interesse naturalistico | Regione Lazio | 3.999 | 3.999 |

96A3988

DELIBERAZIONE 8 maggio 1996.

**Riparto dell'importo di lire 600 miliardi ai sensi dell'art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che autorizza il Ministro del tesoro a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, nei limiti di impegno stabiliti dalla norma stessa e con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, per la realizzazione, nelle aree depresse, di grandi opere infrastrutturali che vengano approvate da questo Comitato, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e con le amministrazioni interessate;

Visto l'art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che destina 600 miliardi, a valere sui mutui come sopra attivabili, al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci (secondo le procedure di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211 e successive modificazioni), alla manutenzione e al completamento delle reti viarie provinciali, ad interventi di metanizzazione, rimettendo a questo Comitato il riparto tra le tre tipologie di intervento considerate;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 228, che autorizza il Ministro del tesoro a contrarre ulteriori mutui di durata quindicennale per la realizzazione di iniziative nelle aree depresse — procedendo in tale contesto al rifinanziamento di numerose norme, tra cui il citato art. 1, comma 79, della legge n. 549/1995 — e che indica del pari in quindici anni la durata dei mutui previsti dal richiamato art. 4 del decreto-legge n. 244/1995, convertito dalla legge n. 341/1995;

Visto il telegramma n. 1/1423 del 9 aprile 1996, con il quale il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate in sede istruttoria per i singoli settori di intervento, ha proposto di ripartire l'importo di 600 miliardi di cui al menzionato art. 1, comma 79, della legge n. 549/1995 in quote uguali tra le tipologie di intervento specificate nella norma stessa;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che illustra la menzionata proposta di riparto e rappresenta, tra l'altro, le specifiche esigenze emerse per il settore dei sistemi di trasporto rapido di massa e tramvie veloci nel corso dell'istruttoria effettuata in vista del riparto delle risorse recate dal decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, che ha rifinanziato l'art. 9 della citata n. 211/1992;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché del Dipartimento per le aree urbane;

Delibera:

1. L'importo di 600 miliardi di cui all'art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ripartito in quote uguali tra le tre tipologie di intervento precisate nella norma stessa.

2. I Ministri competenti per i singoli settori di intervento procederanno all'individuazione delle opere da finanziare con la quota come sopra assegnata, alla stregua dei criteri di priorità riportati all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341: le relative indicazioni, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica formulata d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e con le amministrazioni interessate.

Per l'approvazione degli interventi relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata e tramvie veloci si applicano le procedure di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211.

In sede di approvazione delle opere di cui sopra, questo Comitato stesso provvederà altresì ad individuare, in relazione all'urgenza degli interventi previsti, il limite di impegno su cui far gravare l'onere relativo.

Roma, 8 maggio 1996

*Il Presidente delegato:* ARCELLI

*Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174*

96A4033

DELIBERAZIONE 8 maggio 1996.

**Approvazione della perizia di variante relativa alla convenzione n. 290/88 per la realizzazione delle opere di completamento di un invaso a scopo irriguo in agro Castelbaronia.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione»;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la relazione tecnica del Consorzio di bonifica dell'Ufita prot. 3667 del 13 dicembre 1995, con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di variante per la realizzazione di «opere di completamento di un invaso a scopo irriguo in agro Castelbaronia»;

Viste le delibere consortili n. 215 del 22 ottobre 1993, n. 76, del 12 aprile 1995, n. 268, del 1° dicembre 1995;

Viste le note della Presidenza del Consiglio - Servizio nazionale dighe, del 20 giugno 1994 e 10 ottobre 1995;

Visto il rapporto del nucleo ispettivo prot. 9/683 del 15 febbraio 1996, che testualmente riporta: «tutte le opere complementari ed aggiuntive previste dalla perizia di variante e suppletiva sono finalizzate alla completa fruibilità, funzionalità ed utilizzazione delle opere ultimate».

Visto il rapporto del nucleo di valutazione prot. n. 8/538 del 27 marzo 1996, che testualmente riporta: «le variazioni proposte sono indispensabili per pervenire alla completa fruizione e funzionalità dell'intervento».

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante per come specificato al punto 2.2 e 2.3 della relazione tecnica prot. n. 3667 del 13 dicembre 1995 già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO
(valore in milioni di lire)

| | Da variante |
|---|---|
| Lavori (compresi espropri) | 10.930 (1) |
| Imprevisti | 80 |
| Lievitazione prezzi | 536 |
| Spese generali | 1.102 |
| I.V.A. | 2.404 |
| Ribassi d'asta (390 mln) | — |
| Totale | 15.052 |

(1) compresi lire 200 mln di espropri e lire 1.827 mln per consolidamento frane.

3) di concedere la proroga richiesta per la chiusura della convenzione al 31 dicembre 1997.

Roma, 8 maggio 1996

*Il Presidente delegato:* ARCELLI

*Registrata alla Corte dei conti il 20 giugno 1996*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 193*

96A4035

DELIBERAZIONE 9 maggio 1996.

**Definizione, coordinamento e finanziamento del programma ponte da effettuarsi nel corso del 1996 con il concorso del Fondo sociale europeo.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamentointerno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto l'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991);

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli per la Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88 relativo al Fondo sociale europeo;

Visti i quadri comunitari di sostegno e i relativi programmi operativi approvati dall'Unione europea a titolo degli obiettivi 1, 3 e 4 di cui al regolamento CEE n. 2052/88;

Vista la decisione CEE C(95) 2999 adottata in data 29 ottobre 1995, relativa alla concessione di proroghe del termine dell'assunzione di impegni, inerenti i programmi operativi multiregionali a titolarità Ministero del lavoro, ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo per la programmazione 1990-1993;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 2007/Segr del 7 maggio 1996 concernente il programma degli interventi finanziari relativi alla proroga degli impegni inerenti i predetti programmi multiregionali del Ministero del lavoro;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994 n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le risorse finanziarie per il finanziamento nazionale delle azioni riferite alla proroga dei programmi operativi multiregionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo — di cui alla decisione in premessa — sono assicurate, per l'anno 1996, dalle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, nel limite massimo di lire 35 miliardi.

2. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui al punto precedente, il predetto Fondo di rotazione, provvede secondo le vigenti disposizioni, alle erogazioni di competenza, sulla base delle richieste che saranno fatte pervenire al Fondo medesimo da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato a proseguire, negli esercizi successivi al 1996 e comunque fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio in favore degli aventi diritto.

4. I titolari dei programmi verificano che gli operatori nella elaborazione dei progetti formativi, inseriscano fra i relativi costi, anche quelli gravanti sulla finanza pubblica a titolo di indennià per cassa integrazione, mobilità, sgravi contributivi ed istituti similari.

5. Gli stessi titolari dei programmi attuano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi. A tal fine essi dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte o in corso di definizione nel quadro del partenariato.

6. I Comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio.

Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché quanto previsto dagli articoli 5 (comma 2) e 6 (comma 3) del testo coordinato della legge 8 agosto 1995, n. 341.

Roma, 9 maggio 1996

*Il Presidente delegato:* ARCELLI

*Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 178*

96A4034

---

DELIBERAZIONE 9 maggio 1996.

**Definizione, coordinamento e finanziamento di alcune misure nel settore agricolo, concernenti talune azioni del Feoga-garanzia di carattere strutturale, nonché altri interventi non rientranti nel contesto programmatico di cui al regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93, per l'anno 1996.**

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994) ed in particolare l'art. 56;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Visti i regolamenti CEE numeri 270/79, 458/80, 1859/82, 1094/88, 4115/88, 1609/89, che prevedono interventi da effettuarsi nel settore agricoltura;

Vista la nota n. 3337 in data 19 aprile 1996, con la quale il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali quantifica in 284,8 miliardi di lire il fabbisogno finanziario, relativo all'anno 1996, per alcune misure nel settore agricolo concernenti talune azioni del Feoga-garanzia di carattere strutturale, nonché altri interventi non rientranti nel contesto programmatico di cui al regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione di alcune misure nel settore agricolo concernenti talune azioni del Feoga-garanzia di carattere strutturale, nonché altri interventi non rientranti nel contesto programmatico di cui al regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93, è disposto, per l'anno 1996, un finanziamento di 284,8 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, così come indicato nella allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera.

2. Per l'attuazione del regolamento CEE n. 1094/88 (set-aside), restano confermate le modalità determinate dalla delibera CIPE 12 settembre 1989. All'attuazione dei regolamenti CEE numeri 1609/89, 1859/82, 4115/88, 458/80 e 270/79 si provvede sulla base di apposite richieste trasmesse al Fondo di rotazione dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Il Fondo di rotazione interviene, limitatamente alla quota parte nazionale, per azioni cofinanziate dalla Unione europea, con esclusione, quindi, sia degli aiuti consentiti ma non cofinanziati, sia degli aiuti eccedenti i limiti ammessi al cofinanziamento comunitario. Tuttavia, per i regolamenti CEE n. 270/79 e n. 458/80 concernenti, rispettivamente, la divulgazione agricola e la ristrutturazione dei vigneti il Fondo di rotazione anticipa la quota comunitaria, acquisendo i relativi rimborsi.

4. Il predetto Fondo di rotazione è autorizzato a proseguire, negli anni successivi al 1996 e comunque fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio a favore degli aventi diritto.

5. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 9 maggio 1996

*Il Presidente delegato:* ARCELLI

*Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 180*

---

ALLEGATO

*Finanziamento a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n 183 - Anno 1996*

Azioni del FEOGA-Garanzia di carattere strutturale:

| Regolamento | Miliardi di lire | Organismo erogatore |
|---|---|---|
| N. 1094/88 (set-aside, campagna 1994/95) . . . | 190,7 | AIMA |
| N. 1094/88 (set-aside, campagne precedenti). . | 16,6 | AIMA |
| N. 1609/89 (forestazione su set-aside) . . . . . | 7,0 | IGFOR |
| N. 4115/88 (estensivizzazione) . . . . . . . . . . | 33,0 | IGFOR |

Interventi non rientranti nel contesto programmatico di cui al regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93:

| Regolamento | Miliardi di lire | Organismo erogatore |
|---|---|---|
| N. 458/80 (ristrutturazione vigneti) . . . . . . . | 6,0 | IGFOR |
| N. 270/79 (divulgazione agricola) . . . . . . . . | 24,5 (*) | IGFOR |
| N. 1859/82 (rete RICA) . . . . . . . . . . . . . | 7,0 | IGFOR |
| Totale complessivo . . . | 284,8 | |

(*) Regioni fuori obiettivo 1.

96A4036

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 26 giugno 1996.

**Approvazione del piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati del 21 aprile 1996.**

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 9, commi 1 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Visto il regolamento di attuazione della menzionata legge n. 515 del 1993, approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 1994 ai sensi dell'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 25 giugno 1996 ha approvato il piano di ripartizione del contributo statale previsto dai citati commi 1 e 3 dell'art. 9 della ricordata legge n. 515 del 1993;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Roma, 26 giugno 1996

*Il Presidente:* MANCINO

*Il segretario generale:* ZAMPINI

---

ALLEGATO

XIII LEGISLATURA

*Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 6/1996*

OGGETTO: Approvazione del piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati del 21 aprile 1996.

Riunione di martedì 25 giugno 1996.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 9, commi 1 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Visto il regolamento di attuazione della menzionata legge n. 515 del 1993, approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994;

Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione del contributo statale ai partiti e movimenti politici per il rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati, di cui alle elezioni del 21 aprile 1996;

Vista la comunicazione del servizio prerogative e immunità della Camera dei deputati in data 28 maggio 1996;

Viste le comunicazioni degli Uffici centrali circoscrizionali in ordine alle dichiarazioni di collegamento per il rimborso delle spese elettorali rese, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della citata legge n. 515 del 1993, dai candidati nei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati;

Tenuto conto dei voti ottenuti dai partiti e movimenti politici nelle ricordate elezioni del 21 aprile 1996;

Delibera:

Il piano di ripartizione del contributo previsto dall'art. 9, commi 1 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente delibera.

Gli importi del contributo spettante sono al lordo delle anticipazioni corrisposte ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, di cui al piano di ripartizione approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 118 del 19 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 1996.

Gli Uffici sono autorizzati a procedere alle conseguenti operazioni di conguaglio.

---

PROSPETTO ALLEGATO

**PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE DI L. 45.422.424.800 AI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (21 APRILE 1996). (Legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 9, commi 1 e 3).**

| Partiti e movimenti politici | Voti sistema proporzionale | Contributo lire |
|---|---|---|
| Partito democratico della sinistra | 7.894.118 | 10.224.370.620 |
| Forza Italia | 7.712.149 | 9.988.686.468 |
| Alleanza nazionale | 5.870.491 | 7.603.392.260 |
| Lega nord | 3.776.354 | 4.891.090.162 |
| Rifondazione comunista | 3.213.748 | 4.162.409.357 |
| Popolari-SVP-PRI-UD-Prodi | 2.554.072 | 3.308.004.607 |
| CCD - CDU | 2.189.563 | 2.835.896.753 |
| Lista Dini - Rinnovamento italiano | 1.627.380 | 2.107.763.813 |
| | Eletti sistema uninominale | |
| Südtiroler Volkspartei | 3 | 225.608.070 |
| Vallée d'Aoste | 1 | 75.202.690 |
| Totale contributo | | 45.422.424.800 |

96A4055

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 26 giugno 1996.

**Proroga della durata delle fidejussioni connesse al contributo dello Stato ai partiti politici per le elezioni regionali del 23 aprile 1995.**

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *g)*, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 25 giugno 1996 concernente la proroga della durata delle fidejussioni connesse al contributo statale ai partiti politici per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario del 23 aprile 1995;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Roma, 26 giugno 1996

*Il Presidente:* MANCINO

*Il segretario generale:* ZAMPINI

---

ALLEGATO

XIII LEGISLATURA

*Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 7/1996*

OGGETTO Proroga della durata delle fidejussioni connesse al contributo statale ai partiti politici per le elezioni regionali del 23 aprile 1995.

Riunione di martedì 25 giugno 1996.

L'UFFICO DI PRESIDENZA

Vista la delibera adottata dal collegio istituito presso la Corte dei conti per il controllo sui consuntivi dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, relativi alle spese ed ai finanziamenti concernenti la campagna elettorale per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario svoltesi il 23 aprile 1995, con la quale è stato stabilito che il termine previsto dall'art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, quale inizio del periodo massimo di nove mesi entro cui il collegio predetto deve concludere le operazioni di controllo, decorre dal 14 aprile 1996, data in cui si è completata la ricezione dei consuntivi trasmessi dai presidenti dei consigli regionali interessati alle predette elezioni del 23 aprile 1995;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati dell'11 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1995, che ha reso esecutiva la delibera con cui l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 10 luglio 1995 ha esteso, in quanto compatibile, l'applicazione del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, al contributo dello Stato ai partiti politici per il rimborso delle spese sostenute per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;

Considerato che le garanzie fidejussorie presentate, ai sensi del sopra ricordato decreto del Presidente della Camera dei deputati dell'11 luglio 1995, dai partiti e movimenti politici per ottenere l'erogazione del contributo dello Stato connesso all'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario del 23 aprile 1995, di cui ai piani di ripartizione approvati con la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 73 del 10 luglio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1995 e con la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n 92 del 7 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 1995, risultano di durata inadeguata rispetto ai tempi a disposizione del menzionato collegio istituito presso la Corte dei conti per la conclusione dei controlli di competenza;

Ritenuta la necessità che la durata delle anzidette garanzie fidejussorie sia prolungata in modo da consentirne l'operatività nel momento in cui, all'esito del controllo effettuato dal collegio istituito presso la Corte dei conti, il Presidente della Camera dovrà eventualmente applicare la sanzione della decurtazione del contributo statale, ai sensi dell'art 5, comma 4, lettera *g)*, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Delibera.

La durata della proroga delle garanzie fidejussorie indicate in premessa, prescritte per i partiti e movimenti politici beneficiari del ricordato contributo dello Stato connesso all'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario del 23 aprile 1995, è stabilita fino al 28 febbraio 1997

96A4056

---

GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 24 giugno 1996.

**Proroga delle disposizioni per la stampa quotidiana e periodica e per l'emittenza radiotelevisiva relativa alla campagna per i *referendum* abrogativi della regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di sanità, già fissati per il giorno 23 giugno 1996.**

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 266, recante disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie;

Visto il proprio atto 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 del 10 maggio 1996, recante disposizioni per la stampa quotidiana e periodica e per l'emittenza radiotelevisiva relativamente ai *referendum* abrogativi della regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di sanità, già fissati per il giorno 23 giugno 1996;

Visti gli articoli 4 e 5 del proprio atto 20 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 23 maggio 1996, che comferma le disposizioni anzidette;

Rilevato che il presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia a causa dell'emergenza determinata dalla straordinaria ondata di maltempo ha sospeso i comizi convocati per i citati *referendum*, rinviandoli al giorno 30 giugno 1996;

Dispone:

1. Le disposizioni di cui all'atto 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 del 10 maggio 1996, come precisate con l'atto 20 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 23 maggio 1996, continuano ad applicarsi sino al giorno antecedente a quello della convocazione dei comizi elettorali fissata per il giorno 30 giugno 1996.

2. Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1996

*Il Garante:* SANTANIELLO

96A4037.

## CORTE DEI CONTI

DECRETO 12 giugno 1996.

**Approvazione del conto finanziario della gestione della Corte dei conti per l'anno 1995.** (Decreto n. 89/1996).

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti, deliberato dalle sezioni riunite della Corte stessa nell'adunanza del 14-15 luglio 1994;

Visti il bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 1995, approvato con decreto del presidente della Corte dei conti in data 28 dicembre 1994 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, nonché il bilancio preventivo assestato della gestione finanziaria per l'anno 1995, approvato con decreto del presidente della Corte dei conti in data 3 ottobre 1995 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1995;

Visto il proprio decreto n. 49/96, in data 18 marzo 1996, con il quale, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del regolamento di autonomia finanziaria, è stato approvato il modello per la compilazione del conto finanziario della gestione autonoma della Corte dei conti per l'anno 1995;

Visto lo schema del conto finanziario per l'esercizio 1995, predisposto a cura del servizio di ragioneria;

Vista la relazione del collegio dei revisori dei conti in data 29 aprile 1996, che ha espresso parere favorevole in ordine alla concordanza dei risultati esposti nel conto finanziario con le scritture contabili, nonché alla regolarità della gestione finanziaria;

Sentiti il consiglio di presidenza nell'adunanza del 14 e 15 maggio 1996 e del consiglio di amministrazione nell'adunanza del 17 maggio 1996, che hanno espresso parere favorevole;

Vista la relazione del segretario generale con la quale viene trasmesso lo schema del conto finanziario, unitamente alle relazioni ed ai pareri acquisiti;

Visto l'art. 28, comma 4, del regolamento deliberato dalle sezioni riunite della Corte dei conti il 14-15 luglio 1994.

Decreta:

È approvato il conto finanziario della gestione della Corte dei conti per l'anno 1995.

Il presente decreto, unitamente al conto finanziario, sarà inviato, a cura del segretario generale, entro il 30 giugno 1996 ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del tesoro, e sarà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 giugno 1996

*Il Presidente:* CARBONE

# CORTE DEI CONTI

## CONTO FINANZIARIO
## RELATIVO ALL'ESERCIZIO 1995

# PARTE I - ENTRATA

*Importi espressi in migliaia di lire*

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI INIZIALI (a) |
|---|---|---|
| | **TITOLO UNICO** | |
| **Cat. I** | ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO | |
| **101** | "Fondo per il funzionamento della Corte dei conti" | 369.970.889 |
| | **Totale Categoria I** | 369.970.889 |
| **Cat. II** | ENTRATE EVENTUALI | |
| **201** | "Entrate eventuali e diverse" | -------- |
| **202** | "Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie" | -------- |
| | **Totale Categoria II** | -------- |
| **Cat. III** | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO PRECEDENTE | |
| **301** | "Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 1994" | -------- |
| | **Totale Categoria III** | -------- |
| | **TOTALE ENTRATE** | 369.970.889 |

| VARIAZIONI (b) | PREVISIONI DEFINITIVE (c) | ENTRATE ACCERTATE (d) | SOMME RISCOSSE (e) | SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE (f = d - e) |
|---|---|---|---|---|
| -12.410.551 | 357.560.338 | 357.560.338 | 357.560.338 | -------- |
| -12.410.551 | 357.560.338 | 357.560.338 | 357.560.338 | -------- |
| -------- | -------- | 78.193 | 5.855 | 72.338 |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| -------- | -------- | 78.193 | 5.855 | 72.338 |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| -12.410.551 | 357.560.338 | 357.638.531 | 357.566.193 | 72.338 |

# PARTE II - SPESA

*Importi espressi in migliaia di lire*

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI INIZIALI (a) |
|---|---|---|
| Cat. I | SPESE GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE | |
| 101 | "Assegno mensile ai componenti non magistrati del Consiglio di presidenza" | 628.000 |
| 102 | "Spese per gettoni di presenza ed indennità di missione ai componenti del Consiglio di presidenza" | 580.000 |
| | **Totale Categoria I** | 1.208.000 |
| Cat. II | SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | |
| 201 | "Stipendi e altri assegni fissi al personale di magistratura" | 69.200.000 |
| 202 | "Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura, compresi quelli a carico del personale stesso" | 23.000.000 |
| 203 | "Ritenute erariali sugli stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura, comprese quelle relative al conguaglio fiscale" | 40.900.000 |
| 204 | "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo" | 86.000.000 |
| 205 | "Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo, compresi quelli a carico del personale stesso" | 26.400.000 |
| 206 | "Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, comprese quelle relative al conguaglio fiscale" | 21.800.000 |
| 207 | "Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigente" | 2.850.000 |
| 208 | "Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente" | 623.000 |
| 209 | "Compenso per lavoro straordinario previsto dall'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734" | 730.000 |
| 210 | "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" | 4.900.000 |

| VARIAZIONI (b) | PREVISIONI DEFINITIVE (c) | SOMME IMPEGNATE (d) | SOMME PAGATE (e) | SOMME RIMASTE DA PAGARE (f = d - e) | ECONOMIA (g = c - d) |
|---|---|---|---|---|---|
| -------- | 628.000 | 614.581 | 593.904 | 20.677 | 13.419 |
| -40.000 | 540.000 | 477.123 | 352.956 | 124.167 | 62.877 |
| -40.000 | 1.168.000 | 1.091.704 | 946.860 | 144.844 | 76.296 |
| -7.000.000 | 62.200.000 | 60.234.718 | 60.232.582 | 2.136 | 1.965.282 |
| +7.000.000 | 30.000.000 | 23.959.451 | 23.579.919 | 379.532 | 6.040.549 |
| -------- | 40.900.000 | 40.900.000 | 40.900.000 | -------- | -------- |
| +3.720.000 | 89.720.000 | 81.658.703 | 81.565.577 | 93.126 | 8.061.297 |
| +3.140.000 | 29.540.000 | 28.483.327 | 26.178.499 | 2.304.828 | 1.056.673 |
| -800.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | -------- | -------- |
| +250.000 | 3.100.000 | 2.967.579 | 1.868.765 | 1.098.814 | 132.421 |
| -------- | 623.000 | 372.787 | 275.491 | 97.296 | 250.213 |
| -10.000 | 720.000 | 654.344 | 533.743 | 120.601 | 65.656 |
| +520.000 | 5.420.000 | 4.977.839 | 924.603 | 4.053.236 | 442.161 |

# PARTE II - SPESA

*Importi espressi in migliaia di lire*

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI INIZIALI (a) |
|---|---|---|
| 211 | "Maggiorazioni compenso incentivante previsto dal D.P.C.M. 13 aprile 1984 e dall'art. 2 della legge 17 aprile 1984, n. 79, per il personale dirigente" | 30.000 |
| 212 | "Maggiorazioni compenso incentivante previsto dal D.P.C.M. 13 aprile 1984 per il personale amministrativo non dirigente" | 350.000 |
| 213 | "Indennità di rischio e indennità di mansione ai centralinisti non vedenti" | 50.000 |
| 214 | "Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale" | 1.950.000 |
| 215 | "Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale" | 2.000.000 |
| 216 | "Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero del personale di magistratura" | 210.000 |
| 217 | "Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero del personale amministrativo" | 40.000 |
| | **Totale Categoria II** | 281.033.000 |
| Cat. III | SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | |
| 301 | "Indennità per una sola volta in luogo di pensione. Indennità di licenziamento. Spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi. Indennità per una volta tanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio" | 99.000 |
| | **Totale Categoria III** | 99.000 |
| Cat. IV | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | |
| 401 | "Spese per il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, nonché per le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto spettanti ai membri estranei all'Amministrazione" | 49.000 |

| VARIAZIONI (b) | PREVISIONI DEFINITIVE (c) | SOMME IMPEGNATE (d) | SOMME PAGATE (e) | SOMME RIMASTE DA PAGARE (f = d - e) | ECONOMIA (g = c - d) |
|---|---|---|---|---|---|
| -20.000 | 10.000 | 2.440 | 731 | 1.709 | 7.560 |
| -320.000 | 30.000 | 27.426 | 24.580 | 2.846 | 2.574 |
| -------- | 50.000 | 30.360 | 23.419 | 6.941 | 19.640 |
| -500.000 | 1.450.000 | 967.375 | 841.364 | 126.011 | 482.625 |
| +1.750.000 | 3.750.000 | 3.620.080 | 3.235.780 | 384.300 | 129.920 |
| -10.000 | 200.000 | 175.889 | 162.925 | 12.964 | 24.111 |
| -40.000 | p.m. | -------- | -------- | -------- | -------- |
| +7.680.000 | 288.713.000 | 270.032.318 | 261.347.978 | 8.684.340 | 18.680.682 |
| +111.000 | 210.000 | 185.414 | -------- | 185.414 | 24.586 |
| +111.000 | 210.000 | 185.414 | -------- | 185.414 | 24.586 |
| ------- | 49.000 | 4.196 | 520 | 3.676 | 44.804 |

# PARTE II - SPESA

*Importi espressi in migliaia di lire*

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI INIZIALI (a) |
|---|---|---|
| 402 | "Spese per accertamenti sanitari" | 20.000 |
| 403 | "Spese per cure, ricoveri e protesi" | 15.000 |
| 404 | "Spese per il funzionamento e manutenzione della Biblioteca; per acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni" | 275.000 |
| 405 | "Spese per acquisto di libri, riviste giuridiche ed altre pubblicazioni per le biblioteche delle sedi regionali e distaccate" | 100.000 |
| 406 | "Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione per le esigenze degli uffici aventi sede nella Capitale" | 49.000 |
| 407 | "Spese per l'acquisto di materiale di informazione e documentazione per gli uffici regionali e distaccati" | 49.000 |
| 408 | "Fitto locali ed oneri accessori" | 7.500.000 |
| 409 | "Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici aventi sede nella Capitale" | 5.150.000 |
| 410 | "Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali, per gli uffici regionali e distaccati" | 2.770.000 |
| 411 | "Spese di funzionamento degli uffici aventi sede nella Capitale; per l'acquisto di materiale cartaceo, di materiale di cancelleria e di facile consumo, nonché per trasporti e facchinaggi" | 1.140.000 |
| 412 | "Spese di funzionamento degli uffici regionali e distaccati; per l'acquisto di materiale di cancelleria e di facile consumo, nonché per trasporti e facchinaggi e rilegatura di atti e pubblicazioni varie" | 980.000 |
| 413 | "Spese per acquisto, manutenzione e riparazione di mobili ed arredi per gli uffici aventi sede nella Capitale" | 543.000 |

| VARIAZIONI (b) | PREVISIONI DEFINITIVE (c) | SOMME IMPEGNATE (d) | SOMME PAGATE (e) | SOMME RIMASTE DA PAGARE (f = d - e) | ECONOMIA (g = c - d) |
|---|---|---|---|---|---|
| -10.000 | 10.000 | 6.278 | 1.030 | 5.248 | 3.722 |
| -5.000 | 10.000 | 6.616 | 6.616 | -------- | 3.384 |
| -------- | 275.000 | 275.000 | 275.000 | -------- | -------- |
| +26.000 | 126.000 | 111.687 | 110.156 | 1.531 | 14.313 |
| +15.000 | 64.000 | 59.577 | 42.587 | 16.990 | 4.423 |
| -18.000 | 31.000 | 25.200 | 16.855 | 8.345 | 5.800 |
| -1.500.000 | 6.000.000 | 5.869.664 | 5.780.833 | 88.831 | 130.336 |
| -800.000 | 4.350.000 | 3.292.858 | 2.629.176 | 663.682 | 1.057.142 |
| -770.000 | 2.000.000 | 1.564.278 | 1.540.672 | 23.606 | 435.722 |
| +356.000 | 1.496.000 | 1.385.052 | 1.051.560 | 333.492 | 110.948 |
| +520.000 | 1.500.000 | 1.324.930 | 910.329 | 414.601 | 175.070 |
| +100.000 | 643.000 | 503.117 | 303.023 | 200.094 | 139.883 |

# PARTE II - SPESA

*Importi espressi in migliaia di lire*

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI INIZIALI (a) |
|---|---|---|
| 414 | "Spese per acquisto, manutenzione e riparazione di mobili ed arredi per gli uffici regionali e distaccati" | 2.000.000 |
| 415 | "Spese per acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine ed altre apparecchiature per gli uffici aventi sede nella Capitale" | 2.500.000 |
| 416 | "Spese per acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine ed altre apparecchiature per gli uffici regionali e distaccati" | 1.300.000 |
| 417 | "Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti degli uffici aventi sede nella Capitale" | 900.000 |
| 418 | "Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti degli uffici regionali e distaccati" | 500.000 |
| 419 | "Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazione e manutenzione degli impianti per gli uffici aventi sede nella Capitale" | 3.100.000 |
| 420 | "Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazione e manutenzione degli impianti per gli uffici regionali e distaccati" | 1.100.000 |
| 421 | "Spese per acquisto, riparazione, manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto, nonché per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati" | 500.000 |
| 422 | "Spese per consulenze tecniche, installazione e gestione dei sistemi informativi per l'elaborazione automatica dei dati attinenti alle funzioni istituzionali della Corte dei conti (Controllo - Referto; Sezione Enti locali; Procure e Giurisdizione), comprese quelle di telefonia, nonché per la locazione, acquisto e manutenzione delle apparecchiature necessarie al funzionamento di detti sistemi" | 36.000.000 |
| 423 | "Spese per consulenze tecniche, installazione e gestione dei sistemi informativi per l'elaborazione automatica dei dati attinenti alle funzioni di amministrazione attiva e di supporto della Corte dei conti (Segretariato generale; Servizio per l'Informatica; Biblioteca), comprese quelle di telefonia, nonché per la locazione, acquisto e manutenzione delle apparecchiature necessarie al funzionamento di detti sistemi" | 3.500.000 |
| 424 | "Spese per acquisto, riparazione, assistenza e manutenzione di apparecchiature per il Centro fotolitografico, nonché per l'acquisto di materiale di facile consumo, compreso quello cartaceo" | 950.000 |

| VARIAZIONI (b) | PREVISIONI DEFINITIVE (c) | SOMME IMPEGNATE (d) | SOMME PAGATE (e) | SOMME RIMASTE DA PAGARE (f = d - e) | ECONOMIA (g = c - d) |
|---|---|---|---|---|---|
| -800.000 | 1.200.000 | 1.148.466 | 676.595 | 471.871 | 51.534 |
| -150.000 | 2.350.000 | 2.226.597 | 1.334.829 | 891.768 | 123.403 |
| -------- | 1.300.000 | 1.088.673 | 668.125 | 420.548 | 211.327 |
| +1.100.000 | 2.000.000 | 1.767.288 | 1.041.200 | 726.088 | 232.712 |
| +250.000 | 750.000 | 549.556 | 461.127 | 88.429 | 200.444 |
| -600.000 | 2.500.000 | 2.346.867 | 2.249.708 | 97.159 | 153.133 |
| +300.000 | 1.400.000 | 972.151 | 787.543 | 184.608 | 427.849 |
| -80.000 | 420.000 | 404.924 | 236.744 | 168.180 | 15.076 |
| -6.000.000 | 30.000.000 | 29.824.141 | 20.045.246 | 9.778.895 | 175.859 |
| -1.000.000 | 2.500.000 | 2.428.299 | 1.444.456 | 983.843 | 71.701 |
| -250.000 | 700.000 | 688.907 | 323.548 | 365.359 | 11.093 |

# PARTE II - SPESA

*Importi espressi in migliaia di lire*

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI INIZIALI (a) |
|---|---|---|
| 425 | "Spese inerenti alla fornitura di uniformi al personale ausiliario, nonché per l'acquisto di toghe per il personale di cancelleria e di camici ed altri indumenti di lavoro per il personale addetto ai servizi tecnici" | 200.000 |
| 426 | "Spese postali e telegrafiche degli uffici aventi sede nella Capitale" | 1.400.000 |
| 427 | "Spese postali e telegrafiche degli uffici regionali e distaccati" | 350.000 |
| 428 | "Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizioni di copie di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, per il gratuito patrocinio, nonché per pagamenti di indennità a testimoni e di onorari a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)" | 900.000 |
| 429 | "Spese inerenti a forniture di libri, riviste, pubblicazioni, stampati ed altro materiale tipografico da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato, nonché per l'abbonamento alla Gazzetta Ufficiale e per la rilegatura di atti e pubblicazioni varie" | 2.400.000 |
| 430 | "Spese per stampati a rigoroso rendiconto, per contrassegni, placche e distintivi metallici, timbri metallici con stemma della Repubblica, per schede elettorali ed altri stampati necessari per le elezioni interne all'Istituto" | 600.000 |
| 431 | "Spese per l'attuazione di corsi e seminari organizzati dalla Corte dei conti, nonché per la partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni" | 50.000 |
| 432 | "Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre, cerimonie, onoranze ed altre manifestazioni, nonché per la partecipazione ad analoghe iniziative di Amministrazioni, Enti ed organismi pubblici e privati" | 50.000 |
| 433 | "Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali, nonché per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da Paesi esteri e da organismi internazionali" | 30.000 |
| 434 | "Spese di rappresentanza" | 40.000 |
| 435 | "Compensi per speciali incarichi" | p.m. |
| 436 | "Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministrazione" | 13.000 |

| VARIAZIONI (b) | PREVISIONI DEFINITIVE (c) | SOMME IMPEGNATE (d) | SOMME PAGATE (e) | SOMME RIMASTE DA PAGARE (f = d - e) | ECONOMIA (g = c - d) |
|---|---|---|---|---|---|
| -150.000 | 50.000 | 48.860 | 6.701 | 42.159 | 1.140 |
| -------- | 1.400.000 | 1.326.706 | 1.326.706 | -------- | 73.294 |
| -300.000 | 50.000 | 9.205 | 9.205 | -------- | 40.795 |
| -300.000 | 600.000 | 141.914 | 131.323 | 10.591 | 458.086 |
| -600.000 | 1.800.000 | 1.795.008 | 565.186 | 1.229.822 | 4.992 |
| -450.000 | 150.000 | 6.701 | -------- | 6.701 | 143.299 |
| -------- | 50.000 | 4.782 | 4.431 | 351 | 45.218 |
| +120.000 | 170.000 | 165.247 | 164.771 | 476 | 4.753 |
| -------- | 30.000 | 16.580 | 16.580 | -------- | 13.420 |
| -------- | 40.000 | 40.000 | 40.000 | -------- | -------- |
| -------- | p.m. | -------- | -------- | -------- | -------- |
| -2.000 | 11.000 | -------- | -------- | -------- | 11.000 |

# PARTE II - SPESA

*Importi espressi in migliaia di lire*

| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI INIZIALI (a) |
|---|---|---|
| 437 | "Spese per elezioni del Consiglio di Presidenza e per altre elezioni interne previste da particolari disposizioni" | 3.000 |
| | **Totale Categoria IV** | 77.026.000 |
| **Cat. V** | TRASFERIMENTI | |
| 501 | "Provvidenze a favore del personale dipendente in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie" | 50.000 |
| 502 | "Equo indennizzo al personale dipendente per la perdita dell'integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio" | 200.000 |
| 503 | "Contributi per il funzionamento dell'organismo di gestione dei Servizi Sociali e del Comitato per le pari opportunità, previsti rispettivamente, dagli articoli 15 e 20 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44" | p.m. |
| | **Totale Categoria V** | 250.000 |
| **Cat. VI** | SOMME NON ATTRIBUIBILI | |
| 601 | "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale in quiescenza" | 100.000 |
| 602 | "Restituzione cauzioni eventuali e provvisorie, anticipazioni e partite di giro varie" | p.m. |
| 603 | "Fondo riserva per le spese impreviste" | 10.254.889 |
| | **Totale Categoria VI** | 10.354.889 |

| VARIAZIONI (b) | PREVISIONI DEFINITIVE (c) | SOMME IMPEGNATE (d) | SOMME PAGATE (e) | SOMME RIMASTE DA PAGARE (f = d - e) | ECONOMIA (g = c - d) |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.000 | p.m. | -------- | -------- | -------- | -------- |
| -11.001.000 | 66.025.000 | 61.429.325 | 44.202.381 | 17.226.944 | 4.595.675 |
| -------- | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 10.000 | -------- |
| +30.000 | 230.000 | 199.035 | 169.954 | 29.081 | 30.965 |
| -------- | p.m. | -------- | -------- | -------- | -------- |
| +30.000 | 280.000 | 249.035 | 209.954 | 39.081 | 30.965 |
| +380.000 | 480.000 | 453.588 | 303.154 | 150.434 | 26.412 |
| -------- | p.m. | -------- | -------- | -------- | -------- |
| -9.570.551 | 684.338 | -------- | -------- | -------- | 684.338 |
| -9.190.551 | 1.164.338 | 453.588 | 303.154 | 150.434 | 710.750 |

# QUADRO RIASSUNTIVO

## PARTE I - ENTRATA

*Importi espressi in migliaia di lire*

| CATEGORIE | DENOMINAZIONE |
| --- | --- |
| I | ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO<br>"Fondo per il funzionamento della Corte dei conti" |
| II | ENTRATE EVENTUALI<br>"Entrate eventuali e diverse"<br>"Depositi cauzionali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie" |
| III | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO PRECEDENTE |
| | **TOTALE** |

| ENTRATE PREVISTE (a) | ENTRATE ACCERTATE (b) | SOMME RISCOSSE (c) | SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE (d = b - c) |
|---|---|---|---|
| 357.560.338 | 357.560.338 | 357.560.338 | -------- |
| -------- | 78.193 | 5.855 | 72.338 |
| -------- | -------- | -------- | -------- |
| 357.560.338 | 357.638.531 | 357.566.193 | 72.338 |

# QUADRO RIASSUNTIVO

## PARTE II - SPESA

*Importi espressi in migliaia di lire*

| CATEGORIE | DENOMINAZIONE |
|---|---|
| I | SPESE GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE |
| II | SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO |
| III | SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA |
| IV | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI |
| V | TRASFERIMENTI |
| VI | SOMME NON ATTRIBUIBILI |
| | TOTALE |

| SPESE PREVISTE (a) | SOMME PAGATE (b) | SOMME RIMASTE DA PAGARE (c) | ECONOMIA (d = a - b - c) |
|---|---|---|---|
| 1.168.000 | 946.860 | 144.844 | 76.296 |
| 288.713.000 | 261.347.978 | 8.684.340 | 18.680.682 |
| 210.000 | -------- | 185.414 | 24.586 |
| 66.025.000 | 44.202.381 | 17.226.944 | 4.595.675 |
| 280.000 | 209.954 | 39.081 | 30.965 |
| 1.164.338 | 303.154 | 150.434 | 710.750 |
| 357.560.338 | 307.010.327 | 26.431.057 | 24.118.954 |

# PARTE III
## GESTIONE DEI RESIDUI

*Importi espressi in migliaia di lire*

| RESIDUI ATTIVI | |
|---|---|
| **CATEGORIE** | **DENOMINAZIONE** |
| I | ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO |
| II | ENTRATE EVENTUALI |
| III | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO PRECEDENTE |

# PARTE III
## GESTIONE DEI RESIDUI
*Importi espressi in migliaia di lire*

| RESIDUI PASSIVI | | |
|---|---|---|
| CATEGORIE | DENOMINAZIONE | SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (a) |
| I | SPESE GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE | -------- |
| II | SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | -------- |
| III | SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | -------- |
| IV | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | -------- |
| V | TRASFERIMENTI | -------- |
| VI | SOMME NON ATTRIBUIBILI | -------- |

# QUADRO RIASSUNTIVO

## PARTE IV - RISULTATI DIFFERENZIALI

*Importi espressi in migliaia di lire*

| RISULTATI DIFFERENZIALI | |
|---|---|
| ENTRATE previste | 357.560.338 |
| SPESE previste | 357.560.338 |
| AVANZO previsto | -------- |
| ENTRATE accertate | 357.638.531 |
| SPESE impegnate | 333.441.384 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 24.197.147 |
| **CONTO DEI RESIDUI** | |
| RESIDUI ATTIVI *(somme da riscuotere)* | 72.338 |
| RESIDUI PASSIVI *(somme da pagare)* | 26.431.057 |
| RESIDUI PERENTI | -------- |

| MOVIMENTO DEL FONDO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE | |
|---|---|
| FONDO CASSA esercizio precedente | --------- |
| SOMME affluite in Tesoreria | 357.566.193 |
| SOMME rimesse alla Banca d'Italia | 122.053.448 |
| FONDO esistente al 31 dicembre 1995 | 235.512.745 |
| SOMMA ancora da versare alla Banca d'Italia per pagamenti effettuati dalle Sezioni di Tesoreria fino al 31 dicembre 1995 | 184.956.879 |
| AVANZO DI CASSA relativo all'esercizio finanziario 1995 | 50.555.866 |

Allegato al Conto finanziario
relativo all'esercizio 1995

# RENDICONTO SPERIMENTALE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 1995[1]

FUNZIONI - OBIETTIVO

1 **Indirizzo politico-amministrativo**
- 1.1 Diretta collaborazione al Presidente della Corte
- 1.2 Attività di supporto al Consiglio di Presidenza

2 **Controllo**
- 2.1 Controllo sulle amministrazioni dello Stato
- 2.2 Controllo-referto sul rendiconto generale dello Stato e sulla finanza pubblica in linea generale
- 2.3 Controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
- 2.4 Enti locali

3 **Giurisdizione**
- 3.1 Giudicante
- 3.2 Requirente

4 **Servizi generali**
- 4.1 Gestione delle risorse umane
- 4.2 Acquisizione e gestione risorse strumentali
- 4.3 Gestione contrattuale e del bilancio
- 4.4 Risorse informatiche
- 4.5 Attività di protocollo
- 4.6 Comunicazione istituzionale e relazioni con il pubblico
- 4.7 Biblioteca, Massimario, Studi e documentazione
- 4.8 Funzionamento consigli, comitati e commissioni
- 4.9 Fondo di riserva e partite di giro varie
- 4.10 Attività di ragioneria
- 4.11 Personale fuori ruolo o comandato presso altre amministrazioni

[1] Il documento che si pubblica (redatto per funzioni-obiettivo in ossequio al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive norme correttive, alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e alla Direttiva generale per l'azione amministrativa del Presidente della Corte dei conti 29 febbraio 1996) è stato elaborato sulla base delle indicazioni metodologiche fornite dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti per il rendiconto sperimentale delle amministrazioni dello Stato relativo al 1995. Il rendiconto sperimentale ha lo scopo di consentire una lettura dei dati di bilancio finalizzata al controllo sui risultati della gestione. Esso è pubblicato a soli fini conoscitivi.

*Importi espressi in migliaia di lire*

| FUNZIONI - OBIETTIVO | PREVISIONI DEFINITIVE (a) | |
|---|---|---|
| INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO | 7.633.104 | 2,1% |
| CONTROLLO | 154.893.493 | 43,3% |
| GIURISDIZIONE | 136.555.092 | 38,2% |
| SERVIZI GENERALI | 58.478.649 | 16,4% |
| TOTALE AMMINISTRAZIONE | 357.560.338 | |

| SOMME PAGATE (b) | | SOMME RIMASTE DA PAGARE (c) | | TOTALE (d = b + c) | | ECONOMIE (e = a - d) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.468.649 | 2,1% | 601.290 | 2,3% | 7.069.939 | 2,1% | 563.165 | 2,3% |
| 132.060.588 | 43,0% | 13.539.790 | 51,2% | 145.600.378 | 43,7% | 9.293.115 | 38,5% |
| 119.250.559 | 38,8% | 7 802.874 | 29,5% | 127.053.433 | 38,1% | 9.501.659 | 39,4% |
| 49.230.531 | 16,0% | 4.487.103 | 17,0% | 53.717.634 | 16,1% | 4,761.015 | 19,7% |
| 307.010.327 | | 26.431.057 | | 333.441.384 | | 24.118.954 | |

*Importi espressi in migliaia di lire*

| FUNZIONI DI 2° LIVELLO | PREVISIONI DEFINITIVE (a) | |
|---|---|---|
| INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO | | |
| 1.1 Diretta collaborazione al Presidente della Corte | 4.583.242 | 60,0% |
| 1.2 Attività di supporto al Consiglio di Presidenza | 3.049.861 | 40,0% |
| **Totale funzione-obiettivo: indirizzo politico-amministrativo** | 7.633.104 | 100,0% |
| **Percentuale della funzione obiettivo su totale amministrazione** | | 2,1% |
| CONTROLLO | | |
| 2.1 Controllo sulle amministrazioni dello Stato | 116.895.993 | 75,5% |
| 2.2 Controllo-referto sul rendiconto generale dello Stato e sulla finanza pubblica in linea generale | 12.525.652 | 8,1% |
| 2.3 Controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici | 11.712.031 | 7,6% |

| SOMME PAGATE (b) | | SOMME RIMASTE DA PAGARE (c) | | TOTALE (d = b + c) | | ECONOMIE (e = a - d) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.895.082 | 60,2% | 335.220 | 55,8% | 4.230.302 | 59,8% | 352.940 | 62,7% |
| 2.573.567 | 39,8% | 266.070 | 44,2% | 2.839.637 | 40,2% | 210.224 | 37,3% |
| 6.468.649 | 100,0% | 601.290 | 100,0% | 7.069.939 | 100,0% | 563.165 | 100,0% |
| | 2,1% | | 2,3% | | 2,1% | | 2,3% |
| 99.898.519 | 75,6% | 9.666.657 | 71,4% | 109.565.177 | 75,3% | 7.330.816 | 78,9% |
| 9.677.429 | 7,3% | 2.405.783 | 17,8% | 12.083.212 | 8,3% | 442.440 | 4,8% |
| 10.631.758 | 8,1% | 331.696 | 2,4% | 10.963.454 | 7,5% | 748.577 | 8,1% |

*Importi espressi in migliaia di lire*

| FUNZIONI DI 2° LIVELLO | PREVISIONI DEFINITIVE (a) | |
|---|---|---|
| 2.4 Enti locali | 13.759.818 | 8,9% |
| **Totale funzione-obiettivo: controllo** | 154.893.493 | 100,0% |
| **Percentuale della funzione obiettivo su totale amministrazione** | | 43,3% |
| GIURISDIZIONE | | |
| 3.1 Giudicante | 89.050.714 | 65,2% |
| 3.2 Requirente | 47.504.378 | 34,8% |
| **Totale funzione-obiettivo: giurisdizione** | 136.555.092 | 100,0% |
| **Percentuale della funzione obiettivo su totale amministrazione** | | 38,2% |
| SERVIZI GENERALI | | |
| 4.1 Gestione delle risorse umane | 19.663.267 | 33,6% |
| 4.2 Acquisizione e gestione risorse strumentali | 8.040.042 | 13,7% |
| 4.3 Gestione contrattuale e del bilancio | 2.172.099 | 3,7% |

| SOMME PAGATE (b) | | SOMME RIMASTE DA PAGARE (c) | | TOTALE (d = b + c) | | ECONOMIE (e = a - d) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.852.882 | 9,0% | 1.135.654 | 8,4% | 12.988.535 | 8,9% | 771.283 | 8,3% |
| 132.060.588 | 100,0% | 13.539.790 | 100,0% | 145.600.378 | 100,0% | 9.293.115 | 100,0% |
| | 43,0% | | 51,2% | | 43,7% | | 38,5% |
| 77.453.739 | 65,0% | 5.646.418 | 72,4% | 83.100.157 | 65,4% | 5.950.557 | 62,6% |
| 41.796.820 | 35,0% | 2.156.456 | 27,6% | 43.953.276 | 34,6% | 3.551.102 | 37,4% |
| 119.250.559 | 100,0% | 7.802.874 | 100,0% | 127.053.433 | 100,0% | 9.501.659 | 100,0% |
| | 38,8% | | 29,5% | | 38,1% | | 39,4% |
| 16.606.204 | 33,7% | 1.617.443 | 36,0% | 18.223.647 | 33,9% | 1.439.620 | 30,2% |
| 6.257.422 | 12,7% | 1.135.517 | 25,3% | 7.392.938 | 13,8% | 647.103 | 13,6% |
| 1.838.607 | 3,7% | 169.490 | 3,8% | 2.008.097 | 3,7% | 164.002 | 3,4% |

*Importi espressi in migliaia di lire*

| FUNZIONI DI 2° LIVELLO | PREVISIONI DEFINITIVE (a) | |
|---|---|---|
| 4.4 Risorse informatiche | 5.172.827 | 8,8% |
| 4.5 Attività di protocollo | 1.474.408 | 2,5% |
| 4.6 Comunicazione istituzionale e relazioni con il pubblico | 3.623.687 | 6,2% |
| 4.7 Biblioteca, Massimario, Studi e documentazione | 5.577.801 | 9,5% |
| 4.8 Funzionamento consigli, comitati e commissioni | 2.214.588 | 3,8% |
| 4.9 Fondo di riserva e partite di giro varie | 684.338 | 1,2% |
| 4.10 Attività di ragioneria | 1.287.342 | 2,2% |
| 4.11 Personale fuori ruolo o comandato presso altre amministrazioni | 8.568.249 | 14,7% |
| **Totale funzione-obiettivo: servizi generali** | 58.478.649 | 100,0% |
| **Percentuale della funzione obiettivo su totale amministrazione** | | 16,4% |
| **TOTALE AMMINISTRAZIONE** | 357.560.338 | |

96A3992

| SOMME PAGATE (b) | | SOMME RIMASTE DA PAGARE (c) | | TOTALE (d = b + c) | | ECONOMIE (e = a - d) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.187.208 | 8,5% | 692.793 | 15,4% | 4.880.002 | 9,1% | 292.826 | 6,2% |
| 1.262.864 | 2,6% | 108.357 | 2,4% | 1.371.220 | 2,6% | 103.187 | 2,2% |
| 3.231.538 | 6,6% | 145.381 | 3,2% | 3.376.920 | 6,3% | 246.768 | 5,2% |
| 4.911.602 | 10,0% | 330.449 | 7,4% | 5.242.051 | 9,8% | 335.749 | 7,1% |
| 1.990.972 | 4,0% | 26.954 | 0,6% | 2.017.926 | 3,8% | 196.662 | 4,1% |
| 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 684.338 | 14,4% |
| 1.111.302 | 2,3% | 83.958 | 1,9% | 1.195.260 | 2,2% | 92.082 | 1,9% |
| 7.832.813 | 15,9% | 176.760 | 3,9% | 8.009.573 | 14,9% | 558.677 | 11,7% |
| 49.230.531 | 100,0% | 4.487.103 | 100,0% | 53.717.634 | 100,0% | 4.761.015 | 100,0% |
| | 16,0% | | 17,0% | | 16,1% | | 19,7% |
| 307.010.327 | | 26.431.057 | | 333.441.384 | | 24.118.954 | |

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 19 giugno 1996, n. 36157/96.

**Legge n. 488/1992. Quesiti interpretativi.**

*Alle imprese interessate*
*Alle banche concessionarie*
*All'Abi*
*All'Assireme*
*All'Assilea*
*All'Ipi*
*Alla Confindustria*
*Alla Confapi*
*Alla Confcommercio*
*Alla Confesercenti*
*Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane*

Con circolari n. 38522 del 15 dicembre 1995 (supplemento ordinario n. 156 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995) e n. 37835 dell'8 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1996), sono state fornite le indicazioni necessarie all'applicazione del regolamento concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla legge n. 488/1992, nonché ulteriori elementi utili per l'accesso alle predette agevolazioni.

Si forniscono di seguito risposte ad alcuni quesiti interpretativi, avanzati dalle banche concessionarie, in relazione all'applicazione delle predette disposizioni.

1. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELLE BANCHE CONCESSIONARIE.

1.1. *Determinazione del capitale proprio preesistente nel caso di soggetto che ha avviato l'iniziativa diverso da quello che presenta la domanda ai sensi della legge n. 488/1992.*

Se il soggetto richiedente le agevolazioni, a seguito di fusione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, è diverso da quello che ha avviato il programma di investimenti, considerato che è il primo il potenziale beneficiario delle agevolazioni, è con riferimento a tale soggetto ed al momento in cui esso diviene legittimamente titolare dell'iniziativa che occorre rilevare, ai fini del calcolo del primo indicatore, il concorso di mezzi propri investiti nell'iniziativa a titolo di capitale di rischio. Si deve pertanto fare riferimento alla situazione patrimoniale del soggetto richiedente, attraverso le poste dello stato patrimoniale del bilancio approvato a data quanto più prossima possibile a quella di fusione, conferimento o cessione. Dette poste possono essere opportunamente rettificate (punto 6.2 della circolare n. 38522 del 15 dicembre 1995 e punto 9.2 della circolare n. 38129 del 18 aprile 1996) per tenere conto delle variazioni significative intervenute tra la data di detto bilancio e la data immediatamente successiva a quella della fusione, del conferimento o della cessione. Tra le rettifiche, inoltre, devono essere ricompresi, in detrazione della posta B (Immobilizzazioni) dell'attivo, gli investimenti del programma da agevolare già inclusi nella stessa posta B, indipendentemente da quale dei due soggetti li ha sostenuti. Per quanto concerne la «parte nuova» del capitale proprio e, quindi, la compilazione dei prospetti D.4.2.1 e D.4.2.2, del modulo di domanda, resta fermo, con riferimento al soggetto richiedente, quanto disciplinato al punto 6.2 della circolare n. 38522/95 ed ai punti 9.1 e 9.3 della circolare n. 38129/96.

1.2. *Integrazione/modifica dei dati esposti in domanda.*

La normativa in più parti fa esplicito riferimento alla possibilità che la banca concessionaria rettifichi, in esito agli accertamenti istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori (con la sola eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione massima consentita), e ciò, soprattutto, in relazione alla immissione, da parte dell'impresa richiedente, di mezzi propri in misura ed in tempi coerenti con la realizzazione dell'iniziativa [art. 6, comma 1, lettera *c)* e art. 6, comma 4, lettera *a)*, del regolamento, punti 5.10, 6.2 e 6.4 della circolare n. 38522 del 15 dicembre 1995].

Le rettifiche da parte delle banche concessionarie rivestono carattere di obbligatorietà circa l'ammissibilità e la congruità delle spese del programma ed i dati relativi all'occupazione ed al capitale proprio di nuovo apporto che dovessero risultare sovrastimati dall'impresa in relazione alle caratteristiche dell'iniziativa ed alle oggettive possibilità dell'impresa medesima. Per quanto concerne il capitale proprio, inoltre, qualora la banca concessionaria dovesse accertare, «attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a realizzazione a quello di entrata a regime dell'iniziativa», che i nuovi apporti dichiarati dall'impresa dovessero risultare inadeguati o intempestivi rispetto all'iniziativa stessa, potrà richiedere all'impresa medesima nuovi o differenti impegni, da sottoscrivere e deliberare con le modalità previste dalla normativa; in quest'ultima ipotesi, l'azione della banca dovrà essere ampiamente motivata, alla luce delle considerazioni che precedono e delle funzioni della banca in quanto concessionaria di pubblico servizio.

Analogamente la banca concessionaria potrà procedere nel caso in cui i riquadri D.4.1, D.4.2.1 o D.4.2.2 del modulo di domanda dovessero essere in bianco o compilati in modo palesemente non corretto. In tal caso — fermo restando gli incrementi connessi ad esigenze di nuovi apporti o le detrazioni per sovrastima sopra disciplinati — i dati relativi agli esercizi antecedenti a quello di sottoscrizione della domanda (parte preesistente e nuova) potranno essere integrati o modificati sulla base

dei dati oggettivi di bilancio; quelli relativi agli esercizi successivi (parte nuova) potranno essere integrati o modificati nel caso in cui l'eventuale dimenticanza o l'errore dell'impresa dovessero chiaramente risultare da elementi oggettivi quali, ad esempio, l'indicazione di un ammontare superiore alla voce «Capitale proprio» del prospetto D5 del modulo stesso, ovvero quali una delibera, assunta in data antecedente a quella di sottoscrizione del modulo, relativa ad aumenti di capitale sociale o a conferimenti in c/aumento del capitale stesso non indicati nei citati riquadri D.4.2.1 o D.4.2.2.

1.3. *Esame di pertinenza e congruità delle spese.*

Ai sensi dell'art. 9 della convenzione tra il Ministero e le banche concessionarie, queste ultime sono responsabili, tra l'altro, della «pertinenza e congruità delle spese sostenute dall'impresa e ritenute ammissibili ai fini dell'iniziativa agevolata».

Occorre tenere ben distinto il concetto di pertinenza da quello di congruità delle spese esposte.

L'esame di pertinenza deve tendere ad evidenziare spese quali, ad esempio, quelle relative a manutenzioni, beni usati, commesse interne relative ad opere murarie, compravendita di brevetti tra soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile, acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attività produttiva, ecc.; tali spese, essendo, appunto, non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare, una volta individuate, devono essere escluse da quelle ammissibili alle agevolazioni.

Per quanto concerne la congruità, l'art. 4, comma 3, del regolamento stabilisce che le spese proposte sono ammesse in misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato.

A tale riguardo, al fine di fornire indicazioni operative alla banche concessionarie in merito ai contenuti dell'esame di congruità, che le stesse devono effettuare, appare opportuno distinguere tra l'esame condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per la concessione definitiva. Nella prima fase, l'esame di congruità deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo dell'iniziativa, in relazione alle caratteristiche tecniche ed alla validità economica della stessa, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni — a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui — tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso è finalizzato.

L'esame di congruità da condurre nella seconda fase, in sede di relazione finale di spesa, dovrà essere, invece, puntuale e dovrà essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e prestazionali, l'adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato.

2. *Modifica, da parte delle imprese, dei dati e delle informazioni contenuti nel modulo di domanda.*

Secondo un principio di carattere generale, che sta alla base della particolare procedura di tipo concorsuale prevista dalla legge n. 488/1992, non è consentito all'impresa richiedente di apportare, successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, modifiche all'iniziativa rilevanti ai fini della formazione della graduatoria o per il calcolo delle agevolazioni, fatto salvo quanto detto al precedente punto 1.2 con riferimento agli esiti della istruttoria bancaria.

Tale principio di carattere generale, oltre che dalla particolare natura della procedura, si desume anche dalla puntuale disposizione di cui al punto 5.9 della circolare n. 38522 del 15 dicembre 1995, secondo la quale, nel caso di domande restituite, in quanto incomplete, e ripresentate, l'impresa non può modificare i dati già forniti in sede di presentazione del modulo di domanda, con la sola eccezione, qualora variati, di quelli concernenti la propria dimensione.

Premesso quanto sopra, l'impegno sottoscritto in sede di presentazione della domanda di agevolazioni, «a comunicare tempestivamente alla banca, e comunque entro e non oltre quindici giorni dal termine ultimo per l'invio della istruttoria della banca stessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ogni aggiornamento delle notizie e dei dati esposti, rilevante ai fini della formazione delle graduatorie o per il calcolo delle agevolazioni...», determina l'obbligo per l'impresa di comunicare eventuali variazioni all'iniziativa che, comportando le modifiche rilevanti ai fini di cui sopra, configurano, di fatto, una nuova domanda.

Detta nuova domanda, riformulata con le modalità previste dalla normativa, verrà presa in considerazione a valere sulle risorse finanziarie degli esercizi successivi, e sarà considerata, a tutti gli effetti, come presentata per la prima volta.

*Il direttore generale della produzione industriale*
AMMASSARI

96A3993

## AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 19 giugno 1996, n. 16.

**Operazioni esecutive di intervento nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1995/1996 in attuazione del regolamento CEE 136/66 del 22 settembre 1966, e successivi regolamenti modificativi.**

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione 1995/1996, che ha avuto inizio il 1° novembre 1995 ed avrà termine il 31 ottobre 1996, i conferimenti all'intervento potranno essere effettuati, in conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria, a decorrere dal 1° luglio 1996 e

fino al 31 ottobre 1996 presso i magazzini dell'A.I.M.A. ubicati nel territorio nazionale e riportati nell'allegata tabella *A*.

Art. 2.

È ammissibile alla vendita all'intervento, presso i centri di cui al precedente articolo, l'olio di oliva vergine avente i requisiti indicati nella tabella *B* annessa al presente atto disciplinare, ad eccezione dell'olio di oliva con un tenore d'acqua e di impurità superiore all'1%.

In ordine all'olio di oliva vergine lampante, l'intervento è limitato agli olii con un tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non superiore al 6%.

L'olio di oliva deve essere di origine comunitaria e offerto all'organismo di intervento dal primo produttore oleicolo in partite di unica qualità non inferiori a 20 tonnellate.

Per produttore oleicolo deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica che provi, sulla base dei documenti di cui al successivo comma del presente articolo, la sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto.

L'olio di oliva può essere offerto all'intervento anche dalle organizzazioni di produttori o dalle relative Unioni riconosciute ai sensi del regolamento CEE 136/66 che agiscono per conto dei membri di tali organizzazioni.

Per prodotto di origine comunitaria deve intendersi l'olio prodotto nella Comunità che sia scortato dai seguenti documenti:

*A)* per gli offerenti produttori oleicoli: estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti di frantoio, dal quale risultino la quantità delle olive molite e la quantità di olio ottenuto in nome e per conto del produttore oleicolo nonché, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture IVA comprovanti tale acquisto;

*B)* per gli offerenti produttori oleicoli associati: dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo attestante che la quantità di olio offerta all'intervento è stata prodotta dai soci olivicoli, per quantità riferite ad ogni socio nonché estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti di frantoio;

*C)* per gli offerenti gestori di frantoio: dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che i quantitativi di olio offerto all'intervento provengano dalla lavorazione di olive acquistate o sono costituiti da olio trattenuto come molenda.

Alla dichiarazione deve essere unito l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive e, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture IVA comprovanti tale acquisto.

Nei casi sopra indicati l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive può essere sostituito da copia notarile della «dichiarazione di lavorazione delle olive e di produzione di olio» (modello *F*) rilasciata dall'esercente di frantoio al produttore olivicolo in applicazione delle disposizioni impartite dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 3.

Nella vendita all'intervento si applica il prezzo di acquisto, in ECU, in vigore il giorno della presentazione dell'offerta di vendita del prodotto (indicato nella tabella *C* annessa al presente atto disciplinare, distintamente per qualità di prodotto).

Il tasso di conversione da applicare è quello in vigore il giorno della presa in consegna del prodotto.

Il prezzo previsto nel presente articolo si intende per merce resa non scaricata franco magazzino del centro di intervento ed è calcolato sulla quantità di olio consegnata all'intervento previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente lo 0,2%.

Quando la consegna è effettuata nel centro designato dall'A.I.M.A., diverso dal centro di intervento indicato nell'offerta, oppure quando il magazzino abilitato dell'assuntore presso il quale è effettuata la consegna si trova in località diversa dal centro di intervento indicato nell'offerta, si tiene conto, nella liquidazione del prezzo di acquisto, della eventuale maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il venditore.

La maggiorazione o la riduzione del prezzo di acquisto, in relazione alle maggiori o minori spese di trasporto del venditore, è calcolata sulla base della tariffa risultante dalla fattura di trasporto che il venditore è tenuto a consegnare all'assuntore, nell'importo corrispondente all'applicazione di tale tariffa, alla maggiore o minore distanza.

Art. 4.

Ogni offerta di vendita di olio di oliva all'intervento deve essere oggetto di domanda in carta libera rivolta all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 Roma.

Tale domanda, conforme all'allegata tabella *D*, potrà essere inviata anche a mezzo fax (n. 4453940).

L'Azienda sulla base di quanto disposto dal regolamento CEE 3472/85, provvederà ad indicare il magazzino ove potrà essere conferito il prodotto ed al quale l'offerente dovrà consegnare, oltre che copia della domanda, anche la documentazione a corredo, di cui all'art. 2, sesto comma, del presente disciplinare.

La domanda, deve contenere l'indicazione del nome e cognome o denominazione sociale e indirizzo dell'offerente, della natura dell'attività svolta (produttore oleicolo, organismo associativo di produttori oleicoli, gestore di frantoio), delle quantità e qualità di olio offerto in vendita all'intervento e della esatta ubicazione del magazzino di giacenza dell'olio offerto.

L'accettazione dell'offerta ricevuta, sempreché ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente art. 2, sarà effettuata dall'azienda non appena conosciuto l'esito degli accertamenti qualitativi previsti ai successivi commi del presente articolo.

La quantità di prodotto offerta in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata.

Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

A tali operazioni dovrà presenziare l'organismo preposto per il controllo.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta provvisoria della quantità di merce consegnata, redatta secondo il modello rimesso dall'A.I.M.A. e l'organismo di controllo procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti della qualità, della quantità e delle caratteristiche della merce medesima.

Fatto salvo il disposto dell'art. 2 l'offerta è accettata soltanto allorché l'A.I.M.A.:

*a)* relativamente agli oli vergini diversi dall'olio lampante ha verificato, avvalendosi dei metodi di cui agli allegati II, III, IV, VIII, IX, XA, XB e nonché XI del regolamento CEE 2568/91, modificato da ultimo con regolamento CEE 656/95, che le loro caratteristiche fisico-chimiche siano conformi a quelle indicate, con riferimento ad una categoria di olio d'oliva vergine diverso dall'olio lampante, nell'allegato I di detto regolamento e che le caratteristiche organolettiche siano conformi a quelle definite nell'allegata tabella *B*. L'esame delle caratteristiche organolettiche è effettuato in base al metodo indicato nell'allegato XII del regolamento CEE 2568/91. Quest'analisi precede l'analisi delle caratteristiche chimico-fisiche;

*b)* relativamente all'olio vergine lampante, ha verificato, avvalendosi dei metodi di cui agli allegati II, IV, V, VI, VII, VIII e XA, punto 6 del regolamento CEE 2568/91, che le sue caratteristiche fisico-chimiche siano conformi a quelle indicate, con riferimento alla categoria corrispondente di olio d'oliva vergine, nell'allegato di detto regolamento;

*c)* ha verificato che l'olio offerto non superi i livelli minimi ammissibili di radioattività resi applicabili dalla normativa comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti di origine comunitaria contaminati in seguito all'incidente di Cernobil corrispondono a quelli fissati all'art. 3 del regolamento CEE 3955/87 del consiglio. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto viene effettuato soltanto ove la situazione lo richieda e per il periodo necessario. Se del caso, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento CEE 136/66.

Le verifiche di cui al precedente comma devono essere svolte da «pubblici» laboratori, attrezzati ed abilitati secondo la normativa vigente, e del tutto indipendenti dall'organismo di intervento e dagli organismi ammassatori, ai sensi del regolamento CEE 3472/85.

Se oggetto di consegna è l'olio di oliva vergine (diverso dal lampante), gli accertamenti analitici previsti nei precedenti commi debbono essere eseguiti presso uno dei seguenti istituti:

Istituto per l'elaiotecnica - Via C. Battisti, 198 - 65123 Pescara;

Stazione sperimentale olii e grassi (Ministero industria e commercio) - 20100 Milano;

Camera arbitrale di commercio dei cereali e semi - Via Isocorte, 16 - Pontedecimo (Genova);

Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette - Via della Luce, 35 - 00153 Roma;

Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette - Corso de Tullio, I/C - 70122 Bari;

Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette - Via Rubattino, 6 - 16126 Genova,

al quale l'organismo di controllo rimetterà sollecitamente i campioni rappresentativi per l'analisi della partita di merce prelevati in contraddittorio con il venditore o suo delegato, raccomandando agli stessi di effettuare tali analisi entro quindici giorni dal ricevimento del campione stesso al fine di rispettare i termini di pagamento comunitari.

Per quanto concerne l'olio di oliva vergine lampante, gli accertamenti analitici dovranno essere eseguiti presso laboratori dipendenti da enti statali e/o pubblici.

Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti di cui ai precedenti commi, la vendita all'intervento non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento all'assuntore delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonché delle spese di sosta dell'olio consegnato.

Art. 5.

L'applicazione dei prezzi di acquisto di cui all'annessa tabella *C* agli olii di oliva vergini diversi dall'olio lampante è effettuata solamente quando l'A.I.M.A. abbia constatato che le caratteristiche di detti olii sono conformi a quelle definite nel regolamento CEE 2568/91 e nell'allegato del regolamento CEE 136/66 (vedi tabella *B*) e relative modifiche.

Il pagamento del prezzo al venditore è effettuato dall'A.I.M.A., per quanto riguarda l'olio di oliva vergine diverso dal lampante dal trentunesimo all'ottantesimo giorno successivo alla presa in consegna del prodotto e per quanto riguarda l'olio lampante dal trentunesimo al quarantesimo giorno. Le operazioni di consegna di ciascuna partita all'intervento debbono, in ogni caso, terminare al più tardi il quarantaseiesimo giorno successivo a quello di presentazione dell'offerta di vendita. A tal fine l'assuntore rilascia al venditore una

bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto nelle componenti indicate al precedente art. 3 e nell'annessa tabella *C*, e relativa IVA.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa IVA direttamente dall'A.I.M.A. e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'IVA, un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel qual caso l'assuntore, sulla base di apposita dichiarazione del venditore risultante sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con distinta indicazione dell'IVA.

Art. 6.

Salva diversa prescrizione dei regolamenti comunitari, la vendita dell'olio acquistato all'intervento è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite dall'A.I.M.A. medesima nell'ambito delle norme generali di cui al reggolamento CEE 2960/77 del 23 dicembre 1977, e successive modificazioni.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento del prodotto affinché essa possa disporne razionalmente la vendita e deve osservare le prescrizioni che l'Azienda medesima stabilirà per l'identificazione dei contenitori di conservazione ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita.

Le consegne del. prodotto ceduto dall'A.I.M.A. saranno effettuate alle condizioni di merce resa dall'assuntore in fusti dell'acquirente, caricata su veicolo dell'acquirente medesimo, alla porta del magazzino di consegna, oppure in cisterna dell'acquirente alla porta di detto magazzino.

Art. 7.

Per ogni consegna giornaliera all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita «bolletta di uscita», nella quale devono risultare: la quantità dell'olio ritirato dall'acquirente, il magazzino ove è avvenuto il ritiro, il numero distintivo del contenitore dal quale è stato estratto, la data del ritiro, la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto.

Ai sensi del regolamento CEE 3472/85, presso ogni magazzino di stoccaggio è d'obbligo tenere, tra l'altro, perfettamente aggiornata una contabilità giornaliera che consenta la corretta gestione dei quantitativi presenti in magazzino.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio conformemente alle vigenti disposizioni sull'IVA ed alle condizioni di vendita stabilite dall'A.I.M.A. in esecuzione del citato. regolamento CEE 2960/77.

Art. 8.

Per quanto riguarda gli olii vergini di oliva conferibili all'intervento, qualora questi dovessero contenere più di 0,1 mg/kg di solventi alogenati, gli stessi verranno declassati a olii d'oliva vergini lampanti.

Art. 9.

La presente circolare viene pubblicata ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria (pubblicate sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 26 aprile 1984) delle quali costituisce parte integrante.

*Il direttore generale reggente:* LAZZERESCHI

---

TABELLA *A*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1995/1996

*Centri di intervento per l'olio di oliva*
*(Regolamento CEE n. 3130/78 del 28 dicembre 1978)*

Liguria: Imperia, Savona, La Spezia.

Toscana: Firenze, Lucca, Pistoia, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto.

Lazio: Frosinone, Viterbo, Rieti, Roma, Latina.

Campania: Salerno, Caserta, Benevento, Napoli, Montecorvino Rovella, Avellino.

Abruzzo: Chieti, Mosciano S. Angelo, Pescara.

Molise: Campobasso.

Puglia: Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Manduria.

Calabria: Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Rossano Calabro, Gioia Tauro.

Sicilia: Agrigento, Trapani, Messina, Palermo, S. Agata Militello, Catania, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa.

Sardegna: Sassari, Cagliari, Nuoro.

Veneto: Rivoli Veronese.

Emilia: Forlì.

Lombardia: Rodengo-Saiano.

Marche: Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno.

Lucania: Pisticci, Rionero.

Umbria: Spoleto, Terni.

---

TABELLA *B*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1995/1996

Denominazioni e definizioni degli oli di oliva che possono essere acquistati all'intervento.

Oli di oliva vergini: oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, segnatamente termiche, che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione che segue:

*a)* olio extra vergine di oliva: olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 6,5 la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 1 grammo per 100 grammi e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria:

*b)* olio di oliva vergine (il termine «fino» può essere usato nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso). olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 5,5 la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 2 grammi per 100 grammi e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

*c)* olio di oliva vergine corrente: olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 3,5 e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria, la cui acidità, espressa in acido oleico, è al massimo di 3,3 grammi per 100 grammi;

*d)* olio di oliva vergine lampante: olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è inferiore 3,5 e/o la cui acidità libera espressa in acido oleico è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

---

TABELLA *C*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1995/1996

Prezzo iniziale di acquisto dell'olio di oliva offerto all'intervento e reso non scaricato franco magazzino centro intervento indicato nell'offerta (regolamento CEE n. ........).

Olio di oliva vergine extra: prezzo di acquisto per 100 kg· prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente 186,17 ECU + maggiorazione di qualità 12,08 ECU = 198,25 ECU.

Olio di oliva vergine: prezzo di acquisto per 100 kg· prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente 186,17 ECU + maggiorazione di qualità 4,83 ECU = 191 ECU.

Olio di oliva vergine corrente· prezzo di acquisto per 100 kg 186,17 ECU.

Olio di oliva vergine lampante prezzo di acquisto per 100 kg con acidità non superiore a gradi 1: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente 186,17 ECU - riduzione di qualità 10,87 ECU = 175,3 ECU. Tale prezzo è ulteriormente e cumulativamente ridotto, per ogni decimo di grado di acidità in più, di 0,3864 ECU per acidità superiore a 1° e fino a 6°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2%.

TABELLA *D*

*All 'A.I.M.A. - Via Palestro, 81* - 00185 ROMA

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1995/1996

DOMANDA DI VENDITA ALL'INTERVENTO

Il sottoscritto............................................................................
nato a ............................ il ............................, residente in ...................
alla via ............................ in qualità di............................................
della ditta.......................................... con sede in ................................
alla via.............................................................................. codice
fiscale ............................ partita I.V.A. ..............................................
esercente l'attività di..................................................................

Chiede

di conferire, al corrispondente prezzo di intervento, le seguenti partite di olio giacenti presso il magazzino sito in ............................................
alla via .................. ............ di proprietà ..........................................

Q.li .......... olio di oliva ....................;

Q.li .......... olio di oliva ....................;

Q.li .......... olio di oliva ....................

Con la presente dichiara che le partite offerte all'intervento sono state ottenute da olive di produzione comunitaria e che non sono gravate da alcun vincolo o diritto reale e sono quindi nella piena disponibilità del conferente.

All'uopo sceglie come magazzino di consegna, il centro di intervento di.. ........................ magazzino di ..............................
alla via ............ ......... gestito dall'assuntore.......................................

Resta in attesa di conferma circa la disponibilità di consegnare al magazzino prescelto o un altro magazzino designato dall'A.I.M.A., nonché di conoscere il giorno e l'ora che saranno stabiliti per lo svolgimento delle necessarie operazioni di ricevimento e valutazione delle partite sopra indicate.

Tale comunicazione dovrà avvenire presso il seguente recapito: ........................................................................................
o a mezzo telefax n.: ................... ..........

Si allega inoltre, in originale, il certificato antimafia.

Il pagamento del controvalore del prodotto conferito all'intervento, dopo l'accettazione da parte dell'A.I.M.A., dovrà avvenire con le seguenti modalità:.......................................................................

**96A3994**

---

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 26 giugno 1996*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1535,63 |
| ECU | 1901,26 |
| Marco tedesco | 1004,01 |
| Franco francese | 296,77 |
| Lira sterlina | 2366,41 |
| Fiorino olandese | 895,67 |
| Franco belga | 48,801 |
| Peseta spagnola | 11,937 |
| Corona danese | 260,67 |
| Lira irlandese | 2431,21 |
| Dracma greca | 6,344 |
| Escudo portoghese | 9,772 |
| Dollaro canadese | 1128,72 |
| Yen giapponese | 14,028 |
| Franco svizzero | 1219,14 |
| Scellino austriaco | 142,65 |
| Corona norvegese | 235,08 |
| Corona svedese | 232,14 |
| Marco finlandese | 330,71 |
| Dollaro australiano | 1214,07 |

**96A4097**

**Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo del Credito commerciale Tirreno S.p.a., in Cava de' Tirreni.**

Con decreto 4 giugno 1996, è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo del Credito commerciale Tirreno S.p.a., con sede in Cava de' Tirreni (Salerno), ai sensi dell'art 70, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

**96A3972**

## UNIVERSITÀ DI PADOVA

**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Padova sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per i seguenti settori scientifico-disciplinari:

N08X «diritto costituzionale», disciplina indicata «diritto costituzionale»;

N18X «diritto romano e diritto dell'antichità», disciplina indicata. «storia del diritto romano»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvede mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

**96A3998**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

**— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**

**— presso le *Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.***

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, *inclusi i supplementi ordinari*

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 385.000 |
| - semestrale | L. 211.000 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 72.500 |
| - semestrale | L. 50.000 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale *destinata agli atti delle Comunità europee.*

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 216.000 |
| - semestrale | L. 120.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 72.000 |
| - semestrale | L. 49.000 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 215.500 |
| - semestrale | L. 118.000 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 742.000 |
| - semestrale | L. 410.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. 2.750 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 134.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 87.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 8.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996**
**(*Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali*)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N B* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 360.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 220.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189